

LE ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO

Regione e Governo Locale

**Bimestrale di studi giuridici e politici
della Regione Emilia-Romagna**

3

**2007 · ANNO XXVIII
Supplemento**

**Per un sistema integrato del diritto
allo studio: nuove risposte a nuovi
bisogni. La legge regionale n. 15/2007
della Regione Emilia-Romagna**

CONTRIBUTI

- 7** Il diritto allo studio universitario e il riparto costituzionale delle competenze normative / *Federica Paolozzi*
- 27** Il nuovo sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione / *Claudia Gusmani*
- 35** La riforma degli enti per il diritto allo studio nel contesto dell'avvio delle riforme organizzative nella Regione Emilia-Romagna / *Maurizio Ricciardelli*
- 41** La qualità percepita dei servizi per gli studenti universitari in Emilia-Romagna secondo le rilevazioni AlmaLaurea / *Giancarlo Gasperoni*
- 59** Gli interventi delle Aziende per il diritto allo studio tra equità e controllo della spesa / *Marco Trentini*

DOCUMENTAZIONE

- 83** Presentazione della l.r. 27 luglio 2007, n. 15 / *Paolo Lucchi*
- 91** Legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione”

Contributi

Il diritto allo studio universitario e il riparto costituzionale delle competenze normative

*Federica Paolozzi**

Sommario

1. *Cos'è il diritto allo studio universitario.* – **2.** *Il contesto normativo statale e regionale prima della riforma costituzionale: la legge-quadro n. 390 del 1991, il d.P.C.M. del 9 aprile 2001 e la legislazione regionale attuativa.* – **3.** *Le questioni poste dalla riforma costituzionale.* – **4.** *La recente legislazione regionale.*

1. Cos'è il diritto allo studio universitario

Il diritto allo studio universitario è previsto dai commi 3 e 4 dall'art. 34 della Costituzione che stabiliscono che “I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.

Si tratta dunque di un diritto sociale costituzionalmente protetto, che non è però garantito a tutti, ma solo ai capaci e meritevoli e consiste, appunto, nel diritto a che vengano eliminate quelle disuguaglianze economiche che possono rappresentare un ostacolo al compimento degli studi universitari. Gli strumenti che la Repubblica (quindi non solo lo Stato) deve porre in essere sono borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che, proprio perché non garantiti a tutti, vanno attribuiti per concorso. Il fine è dunque quello di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale”, compito che l'art.

(*) *Funzionaria del Servizio Affari legislativi e qualità dei processi normativi, Direzione generale Affari istituzionali e legislativi Regione Emilia-Romagna.*

3, comma 2, della Costituzione assegna alla Repubblica e, sotto questo profilo, il diritto allo studio universitario “si manifesta come una delle possibili declinazioni del principio generale di uguaglianza” (1). Proprio dall’esigenza di assicurare il rispetto dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.) nasceva la previsione della regola del concorso, che implica la selettività nell’attribuzione delle provvidenze, sia per individuare, sulla base di criteri di merito e di reddito, i destinatari, che devono appunto essere i “capaci e meritevoli, privi di mezzi”, sia perché come tutti i diritti costituzionalmente sanciti – e quelli “sociali” in primo luogo – anche questo è soggetto al bilanciamento con altri diritti o interessi tutelati costituzionalmente, inclusi quelli connessi all’equilibrio di bilancio.

Nel disegno costituzionale il compito di rendere effettivo il diritto allo studio universitario era ripartito tra lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni (questa era la previsione contenuta nell’art. 114 prima della riforma del 2001) e la relativa disciplina legislativa per l’erogazione delle provvidenze era ritenuta di natura concorrente (tra la “beneficenza pubblica” e l’“assistenza scolastica”, entrambe materie rientranti nella potestà legislativa ripartita).

In realtà, a parte alcuni interventi settoriali, è soltanto con il d.P.R. n. 616 del 1977 che si è avuto il primo effettivo tentativo di applicare organicamente il diritto sancito dall’art. 34 Cost.: l’art. 44 del decreto del 1977 prevedeva il trasferimento alle Regioni, per il rispettivo territorio, delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica e a favore degli studenti universitari e contestualmente il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle Opere universitarie, cioè di quegli enti costituiti in periodo precostituzionale (2)

(1) R. BIN e F. BENELLI, *Il diritto allo studio universitario: prima e dopo la riforma costituzionale*, in questa *Rivista*, n. 5, 2002, pp. 817 ss. a cui si rinvia per un approfondimento dell’art. 34 Cost. e per un’analisi della sua applicazione.

(2) Le Opere universitarie erano state costituite ai sensi dell’art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore).

con il compito di promuovere, attuare e coordinare le varie forme di assistenza materiale, morale e scolastica degli studenti. L'art. 44 è stato attuato con il decreto-legge n. 536 del 1979, convertito nella legge n. 642 del 1979, che all'art. 1 disponeva il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle Opere universitarie alle Regioni "nel rispetto dell'autonomia delle università degli studi garantita dall'art. 33 della Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato per rendere effettivo il diritto allo studio di cui all'art. 34 della Costituzione". La mancanza di una legge quadro – che si è avuta solo nel 1991 con l'approvazione della legge n. 390 – non ha impedito alle Regioni ⁽³⁾ di adottare proprie normative, sostanzialmente caratterizzate da un'omogeneità delle provvidenze e da un'eterogeneità delle opzioni organizzative: alcune Regioni hanno creato un ente dipendente, altre hanno delegato gli enti locali sede di ateneo e altre hanno imposto ai Comuni la costituzione di un'Azienda speciale ⁽⁴⁾.

2. Il contesto normativo statale e regionale prima della riforma costituzionale: la legge-quadro n. 390 del 1991, il d.P.C.M. del 9 aprile 2001 e la legislazione regionale attuativa

Un rapido accenno alla normativa statale tuttora vigente e alle principali questioni ad essa relative è utile per delineare il contesto normativo e ordinamentale in cui nasce la legge regionale n. 15 del 2007 e inquadrare correttamente le sue più importanti novità.

Il legislatore statale ha dato attuazione agli artt. 3 e 34 della Costituzione nel 1991 con l'adozione della legge-quadro

(3) La Regione Emilia-Romagna aveva disciplinato la materia con le leggi n. 46 del 1990 e n. 20 del 1991.

(4) Per una descrizione del panorama legislativo regionale precedente e successivo alla legge n. 390 del 1991, si veda F.C. RAMPULLA, *Le Regioni sbagliano l'obiettivo sul tema del diritto allo studio*, in *Le Regioni*, n. 2, 1993, pp. 538 ss.

n. 390 contenente i principi fondamentali in materia di diritto allo studio universitario. La legge n. 390 ha individuato i tre soggetti – lo Stato, l'Università e le Regioni – cui affidare, in un quadro di reciproca collaborazione, l'attuazione del diritto allo studio universitario, inteso come l'insieme delle norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. Allo Stato spettava l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario. Alle Università spettava l'organizzazione dei propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario. Alle Regioni spettava l'attivazione degli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la sua concreta realizzazione. In particolare era previsto (comma 3 dell'art. 7) che le Regioni realizzassero interventi specifici quali l'erogazione di servizi collettivi, tra cui mense, alloggi, trasporti, o di corrispettivi monetari, l'assegnazione di borse di studio, l'orientamento al lavoro e l'assistenza sanitaria. Erano le Regioni (art. 8) a determinare la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto agli studi universitari, da devolvere annualmente all'erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi e secondo le procedure selettive definiti dalla legge quadro e dal prescritto decreto attuativo. La necessaria uniformità degli interventi doveva essere assicurata dal coordinamento interregionale, mediante incontri periodici tra le Regioni (art. 9).

La definizione della materia e la sua attribuzione alla potestà legislativa concorrente erano contenute nella stessa legge-quadro: l'art. 7 prevedeva appunto che le Regioni esercitassero la potestà legislativa nelle materie di cui all'art. 3, comma 2 (“interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari”) conformandosi ad una serie di principi. Il quadro

di competenze normative era dunque questo: le Regioni disciplinavano le funzioni nel rispetto sia dei principi fondamentali contenuti nella legge-quadro sia delle norme e dei criteri fissati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la cui adozione era prevista dall'art. 4 al fine di garantire l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale. Si trattava di un atto di indirizzo e coordinamento con cui il Governo dettava norme e criteri per assicurare la necessaria unità dell'azione legislativa e amministrativa delle Regioni.

L'attuazione della norma è stata affidata a tre successivi d.P.C.M., rispettivamente del 13 aprile 1994, del 30 aprile 1997 e del 9 aprile 2001, il cui contenuto era ampio e dettagliato. L'ultimo decreto – quello del 2001 – indicava i servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti e i corsi di studio per i quali erano concessi i benefici, le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali, gli interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea e degli studenti in situazioni di handicap, le procedure di selezione dei beneficiari e i criteri per determinare le condizioni economiche e di merito, per graduare i contributi universitari e per esonerare totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi. Per ognuno di questi contenuti, il decreto stabiliva lo spazio di competenza delle Regioni, che non contemplava scelte di merito, ma che era prevalentemente limitato ad individuare l'estensione temporale e le modalità di erogazione dei benefici, la graduazione quantitativa e la diversificazione degli stessi in relazione a situazioni o indici comunque specificati nel decreto stesso, e a garantire il controllo della veridicità delle dichiarazioni dei candidati alle provvidenze. La legge-quadro dunque attribuiva allo Stato un ruolo tutt'altro che marginale e con i suoi atti attuativi incideva profondamente sulle modalità di erogazione e di fruizione delle varie provvidenze. Ma è soprattutto con riguardo agli aspetti organizzativo-gestionali degli interventi che la legge statale appariva particolarmente incisiva. Le previsioni contenute nell'art. 25 – che imponevano la costituzione di un organismo di gestione presso ogni Uni-

versità⁽⁵⁾ – già nel periodo preriforma avevano suscitato dubbi di legittimità, in considerazione della competenza regionale in merito all’istituzione e all’organizzazione di enti dalla stessa dipendenti. In ogni caso e nonostante i numerosi ricorsi avanzati dalle Regioni⁽⁶⁾, a queste disposizioni le leggi regionali si dovevano attenere.

La Regione Emilia-Romagna ha provveduto ad attuare la legge-quadro con la legge regionale n. 50 del 1996 (che ha contestualmente abrogato le due precedenti del 1990 e del 1991), ovviamente nel rispetto dei pesanti vincoli posti dal legislatore statale. Era una legge che, da un punto di vista organizzativo, istituiva quattro Aziende regionali, una per ogni città sede di ateneo, alle quali erano affidate le scelte sulle tipologie, la qualificazione e lo sviluppo dei servizi, nel rispetto degli indirizzi della Regione, in un rapporto di stretta relazione con i Comuni e le Università e che puntava molto sugli strumenti di concertazione (accordi, intese e convenzioni) con soggetti pubblici e privati per ampliare l’offerta dei servizi e il numero e la tipologia degli assistiti.

(5) L’art. 25, comma 1, recitava: “Le Regioni conformano la propria legislazione alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. In particolare, costituiscono per ogni Università un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale, il cui consiglio di amministrazione è composto da un ugual numero di rappresentanti della Regione e dell’Università. Nelle città sedi di più Università, o dove sia comunque opportuno per una maggiore razionalità ed efficienza della gestione, la legislazione regionale può prevedere e disciplinare l’aggregazione volontaria delle Università al fine della costituzione di unico organismo di gestione. La Regione non può designare personale universitario quale proprio rappresentante. Metà dei rappresentanti dell’Università sono designati dagli studenti. Il Presidente è nominato dalla Regione d’intesa con l’Università. Le Regioni possono altresì affidare mediante convenzione la gestione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari alle Università, le quali a tal fine provvedono con apposite norme dei rispettivi statuti”. Il comma 2 proseguiva con: “Gli organismi di gestione possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di servizi resi da enti, da soggetti individuali o da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle Università”.

(6) L’art. 25 e altre disposizioni della legge-quadro sono state impugnate dalle Regioni Emilia-Romagna, Puglia e Toscana e ritenute legittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 281 del 1992.

3. *Le questioni poste dalla riforma costituzionale*

Con la riforma costituzionale il quadro delle competenze è profondamente mutato. La materia del diritto allo studio universitario non compare né tra quelle di esclusiva competenza statale né tra quelle di competenza concorrente. Se è pur vero, da un lato, che la Corte costituzionale ha precisato in più occasioni che dalla mancata inclusione di una materia tra quelle di esclusiva competenza statale o concorrente non discende automaticamente la pertinenza – in via residuale – delle Regioni, e che non esistono sentenze che prendano posizione sull'inquadramento della materia del diritto allo studio universitario, che essa rientri tra quelle su cui le Regioni hanno una potestà legislativa di tipo residuale o esclusivo non ci sono ormai dubbi (7): le politiche di rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari non possono che farsi rientrare tra quelle di natura sociale, su cui, d'altronde, le Regioni, insieme alle Università, hanno sempre svolto funzioni attive (almeno dal d.P.R. n. 616 del 1977 in poi). A distanza di qualche anno dalla riforma costituzionale detto inquadramento è da ritenersi pacifico e ulteriormente confermato – come si vedrà – in atti di provenienza statale e nelle leggi regionali recentemente adottate in materia, tra cui la legge della Regione Emilia-Romagna n. 15 del 2007.

Il nuovo inquadramento pone due questioni, entrambe connesse al fatto che il diritto allo studio universitario è – come si è detto – un diritto sociale il cui titolo competenziale è passato dallo Stato alle Regioni. La prima questione riguarda i limiti che il legislatore regionale incontra nel disciplinare la materia; l'altra è connessa alla presenza di fonti statali *sub* legislative.

(7) R. BIN e F. BENELLI, *Il diritto allo studio universitario*, cit., p. 835; così anche R. BALDUZZI, *L'autonomia universitaria dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, in questa *Rivista*, n. 2-3, 2004.

Va premesso che non esistono pronunce giurisprudenziali di livello costituzionale in materia di diritto allo studio universitario e che la riflessione sui limiti operanti in tale materia è stata condotta facendo applicazione di principi che la Corte costituzionale ha elaborato occupandosi di materie (quali lo spettacolo, il lavoro, il turismo) che possono ritenersi assimilabili al diritto allo studio universitario.

Nelle materie di competenza propria, il legislatore regionale incontra i medesimi limiti di quello statale, ovvero il rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Oltre a questi, il legislatore regionale ne incontra altri: essendo il diritto allo studio universitario un diritto sociale, esso deve essere garantito ad un determinato livello su tutto il territorio nazionale. Rappresenta dunque un settore sul quale va ad innestarsi quel limite, ulteriore, rappresentato dalla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art. 117, comma 2, lett. *m*). La materia del "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" o LEP è di esclusiva competenza statale ed ha natura trasversale, nel senso che "non si tratta di una 'materia' in senso stretto, ma di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie" ⁽⁸⁾. In questo senso risulta determinante stabilire in che misura il diritto allo studio universitario rientri tra queste prestazioni ⁽⁹⁾ e di conseguenza in che misura detti livelli limitino la competenza legislativa regionale ⁽¹⁰⁾. Il rapporto

(8) La prima sentenza della Corte costituzionale ad affermare la trasversalità dei LEP è stata la n. 282 del 2002.

(9) R. BIFULCO, "Livelli essenziali", *diritti fondamentali e statuti regionali*, in T. GROPPI e M. OLIVETTI, *La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V*, Torino, 2003, sostiene che "tutto ciò che non rientra nella determinazione dei livelli essenziali ma che comunque tocca la materia dei diritti civili e sociali [...], ricade nella competenza legislativa residuale delle Regioni".

(10) "L'inserimento nel secondo comma dell'art. 117 del nuovo Titolo V della Costituzione, fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato, della "determinazione

tra operatività delle competenze c.d. trasversali e l'operatività della potestà regionale nelle materie di cui al comma 4 dell'art. 117 Cost. è delicato. Il rischio, paventato dalla dottrina, è che l'ambito di operatività delle competenze statali c.d. trasversali possa espandersi a tal punto da espropriare lo spazio di autonomia legislativa delle Regioni ⁽¹¹⁾.

Dunque, se è pur vero che quella sul diritto allo studio universitario rappresenta una potestà legislativa di tipo primario come quella statale, in realtà l'esperienza di questi anni ha dimostrato come le normative regionali nelle c.d. materie residuali risultano infine non molto dissimili da quelle su materie assoggettate ai principi fondamentali fissati con legge statali. Ciò vale soprattutto per quelle materie qual è appunto quella del "diritto allo studio universitario" che trova un diretto esplicito richiamo in un articolo della Costituzione. Non solo: il dettato costituzionale indica delle precise modalità per rendere effettivo questo diritto prevedendo "borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso". Quindi, in assenza di una normativa statale che individui espressamente i LEP in materia si deve ritenere che è

dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" attribuisce al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto. La conseguente forte incidenza sull'esercizio delle funzioni nelle materie assegnate alle competenze legislative ed amministrative delle Regione e delle Province autonome impone evidentemente che queste scelte, almeno nelle loro linee generali, siano operate dallo Stato con legge, che dovrà inoltre determinare adeguate procedure e precisi atti formali per procedere alle specificazioni ed articolazioni ulteriori che si rendano necessarie nei vari settori", Corte costituzionale, sent. n. 88 del 2003.

(11) Così M. BELLETTI, *I criteri seguiti dalla Consulta nella definizione delle competenze di Stato e Regioni ed il superamento del riparto per materie*, in *Le Regioni*, n. 5, 2006, che alle pp. 928 e 929 scrive "è stato di recente confermato dalla giurisprudenza costituzionale che la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, se verso il basso non può comportare la menomazione del c.d. contenuto essenziale del diritto, non incontra alcun limite verso l'alto, non risponde dunque ad alcun parametro predefinito, se non alla scelta tutta "politica" del legislatore statale di definire la misura dei citati livelli".

nei diritti di cittadinanza sociale sanciti dalla Costituzione che si rinvergono i livelli essenziali che devono essere assicurati a tutti sull'intero territorio nazionale senza che le leggi regionali possano comprimerli.

L'altra questione è legata alla presenza di fonti statali di rango legislativo e sublegislativo. Il passaggio del diritto allo studio universitario dalla competenza statale a quella regionale porta a chiedersi quale sia il loro valore dopo la riforma costituzionale. La legge 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. legge La Loggia) recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3", all'art. 1, comma 2 ha disposto che "Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale".

La Corte costituzionale, sin dalle prime pronunce successive alla riforma del 2001 ⁽¹²⁾ ha individuato un principio – noto come principio di continuità normativa – volto a risolvere i rapporti intertemporali tra norme su materie transitate dalla competenza statale a quella regionale e viceversa ed ha, sulla base di detto principio, negato l'illegittimità sopravvenuta delle disposizioni di dettaglio emanate dall'autorità in materie passate ad altra competenza. Questo significa che l'ampliamento delle competenze legislative regionali non comporta la caducazione automatica della preesistente normativa statale in materia e che le leggi statali vigenti in materie passate alla competenza esclusiva regionale continuano ad applicarsi fino a quando le Regioni non legiferano. Per la Corte costituzionale, dunque, quelle disposizioni statali che si siano ritrovate "fuori competenza" non perdono efficacia ma assumono un carattere cedevole fino a quando il legislatore regionale non legifera.

(12) Sentenze nn. 282 e 376 del 2002.

Nella nostra materia in particolare, il principio di continuità normativa risulta rafforzato dal c.d. principio di continuità funzionale (o istituzionale), elaborato anch'esso dalla giurisprudenza costituzionale⁽¹³⁾, “per consentire la continuità dell'erogazione di un servizio pubblico da parte statale, nonostante il predetto risulti disciplinato da disposizioni ritenute invasive dalle competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni, allorché dalla sua interruzione – conseguente inevitabilmente dalla espunzione della norma censurata – possa derivare pregiudizio per la tutela dei diritti fondamentali che ne sono investiti”⁽¹⁴⁾. Nelle materie di competenza regionale “la Regione [...] fino a quando non la esercita non potrà impedire la permanente operatività di discipline statali previgenti – continuità normativa – ed in presenza di esigenze di salvaguardia di diritti fondamentali non potrà nemmeno impedire invasioni di competenza ad opera dello Stato – continuità istituzionale”⁽¹⁵⁾. Il principio di continuità, nelle sue due declinazioni, mira ad evitare vuoti normativi e si applica sia alle fonti legislative sia a quelle secondarie⁽¹⁶⁾. Laddove vi siano regolamenti statali adottati *ante* riforma questi produrranno i loro effetti fino all'intervento normativo regionale, momento in cui, per il principio di cedevolezza, decadranno. Per quanto riguarda la possibilità di adottare regolamenti statali nuovi, vige – come noto – il divieto posto dal comma 6 dell'art. 117 della Cost.⁽¹⁷⁾, benché

(13) Sentenze n. 370 del 2003 e nn. 13, 255 e 256 del 2004.

(14) Così descrive il principio di continuità funzionale S. MUSOLINO, *I rapporti Stato-Regioni nel nuovo Titolo V alla luce dell'interpretazione della Corte costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 34.

(15) M. BELLETTI, *I criteri seguiti dalla Consulta*, cit., pp. 913-914.

(16) Nella sentenza n. 255 del 2004 si legge: “in base al principio di continuità, la legislazione statale precedente la riforma costituzionale dovrebbe pacificamente considerarsi in vigore (e la sua legittimità costituzionale non sarebbe in discussione) anche dopo che la materia disciplinata sia stata attribuita alla potestà legislativa regionale, concorrente o residuale che sia”.

(17) “L'inammissibilità costituzionale di una disciplina regolamentare in materia regionale emergerebbe in modo esplicito anche dalla costante e consolidata giurisprudenza costituzionale” (sentenza n. 376 del 2002).

non manchino nel nostro ordinamento pronunce che legittimano o autorizzano l'intervento di fonti secondarie statali in ambiti regionali ⁽¹⁸⁾.

Detto ciò, è interessante a questo punto rilevare come nella materia del diritto allo studio universitario le due questioni – quella dell'operatività della materia c.d. trasversale dei livelli essenziali delle prestazioni e quella dell'applicazione del principio di continuità alle fonti legislative e sublegislative statali preesistenti – si intreccino e tendano a convergere dando la misura dello spazio disciplinabile dalle Regioni nell'esercizio della loro competenza legislativa.

In assenza di pronunce della Corte costituzionale, infatti, la dottrina ritiene ancora vincolanti per le Regioni sia la legge-quadro sia il d.P.C.M. di attuazione, nelle parti in cui garantiscono il rispetto dei livelli essenziali su tutto il territorio nazionale ⁽¹⁹⁾.

(18) Vedere ancora sentenza n. 376 del 2002 e successivamente sentenze n. 303 del 2003 e n. 151 del 2005. Per una riflessione e una ricostruzione delle “eccezioni” che giustificano le interferenze di fonti regolamentari statali in ambiti materiali di pertinenza regionale, D. BESSI, *Il turismo e le interferenze interordinamentali (legittime o legittimate) degli atti regolamentari: la Corte adotta due pesi e due misure!*, in questa *Rivista*, n. 5, 2007, pp. 568 ss.

(19) Secondo R. BIN e F. BENELLI, *Il diritto allo studio universitario*, cit., p. 838, “Permangono certamente le ‘esigenze unitarie’ e di coordinamento nazionale, anche perché esse si saldano con i ‘livelli essenziali’ che devono essere determinati dallo Stato in forza del novellato art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione. Il fatto che il quadro normativo attuale sia caratterizzato da norme sui ‘livelli essenziali’ che sono ripartite tra norme di legge formale e norme di ‘indirizzo e coordinamento’ non sembra giustificare conclusioni diverse, tali da suggerire che le Regioni possano legiferare ignorandole. Infatti questo quadro normativo si è sviluppato in coerenza con le regole sulla produzione normativa vigenti prima della riforma costituzionale: potrà essere mutato solo applicando le nuove norme costituzionali, ma per il momento non può essere considerato implicitamente abrogato dalla riforma. La legge n. 390/1991 resta in vigore, così come resta in vigore il d.P.C.M. di attuazione: la situazione potrà mutare – oltre che per intervento del legislatore statale – solo attraverso la produzione di una legge regionale che ridisciplini la materia. Non c'è dubbio, infatti, che la riforma costituzionale abbia espanso la potestà legislativa regionale in materia, e non c'è dubbio, perciò, che la Regione possa produrre nuove leggi che occupino lo spazio normativo che ad esse si apre: ma è chiaro che le nuove leggi regionali, seppure libere dal rispetto dei ‘principi fondamentali della

Sempre con riguardo all'efficacia attuale del d.P.C.M. 9 aprile 2001 appare utile riportare uno stralcio del parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza del 29 agosto 2005 in merito allo schema di un d.P.C.M. avente ad oggetto "Proroga (ed integrazione) per l'anno accademico 2005-2006 del d.P.C.M. 9 aprile 2001 recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390". Nel parere – interessante sia perché tocca diversi aspetti a cui si è poc'anzi accennato sia perché rappresenta uno dei pochi contributi, se si prescinde da quelli dottrinali, di qualificazione e di interpretazione degli atti in materia – si legge che:

Il provvedimento disciplina innovativamente il diritto allo studio universitario che rientra tra i diritti civili e sociali, per i quali spetta oggi allo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. *m*) della Costituzione, la competenza legislativa esclusiva alla determinazione dei livelli essenziali delle relative prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale. Tale competenza legislativa esclusiva, come chiarito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 88 del 2003, nonché n. 282 del 2003 e n. 6 del 2004), è correlata alla idoneità degli interventi in questione "ad investire tutte le materie" (sentenza n. 282 del 2002), con conseguente forte incidenza "sull'esercizio delle funzioni assegnate alle competenze legislative ed amministrative delle Regioni e delle Province autonome" (sentenza n. 88 del 2003), ed alla necessità quindi che le relative scelte "almeno nelle loro linee generali, siano operate dallo Stato con legge" (sentenza ora citata).

La garanzia che il nucleo costitutivo dei diritti civili e sociali venga assicurato in modo uguale su tutto il territorio nazionale è dunque data, nel contesto del nuovo Titolo V, attribuendone la determinazione allo Stato, in quanto unico ente della Repubblica titolare di competenze riferibili al detto territorio, ed assegnandola alla sua potestà legislativa esclusiva, per evitare il rischio di una differenziazione territoriale della garanzia stessa, ponendosi così la ulteriore articolazione normativa di

materia' che in passato le condizionava, dovranno attenersi alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, così come essi risultano attualmente fissati dalla disciplina statale".

tali diritti, con fonte diversa da quella della legge statale, in riferimento al presupposto della determinazione dei livelli essenziali. In tale contesto si colloca anche l'intervento in materia di norme statali secondarie, possibile in quanto tale determinazione dei livelli essenziali si riscontri operata nella legislazione statale vigente e quindi volto alla disciplina di attuazione di tale normativa primaria; quadro questo cui non appare correlarsi il caso di specie, per il quale la stessa amministrazione richiama la insufficienza della vigente legge n. 390 del 1991 al fine della determinazione dei livelli essenziali, con la conseguente necessità della sua modifica, peraltro già in corso, precisando anche che le innovazioni recate con il testo qui proposto "costituiscono un primo passo verso la nuova legge di revisione della legge n. 390 del 1991", e configurandosi il provvedimento in esame, di conseguenza, quale anticipazione con norma secondaria dei contenuti di una disciplina non ancora disposta con la norma primaria. La Sezione ritiene perciò che si debba pervenire con la massima celerità possibile alla definizione della nuova legge statale di revisione della legge n. 390 del 1991 provvedendo l'amministrazione nel frattempo alla sola proroga, senza modifiche, del d.P.C.M. del 9 aprile 2001 per l'anno accademico 2005-2006, a fini di continuità, poiché, altrimenti, l'interruzione della erogazione delle borse di studio porterebbe alla inattuazione, temporanea ma radicale, dello stesso dettato di cui all'art. 34 della Costituzione.

Il parere del Consiglio di Stato contiene molti spunti interessanti: da un lato qualifica espressamente come LEP l'erogazione delle borse di studio, dall'altro, sostanzialmente afferma due principi: l'ammissibilità di una fonte regolamentare a disciplinare i LEP purché sulla base di una previsione normativa primaria ⁽²⁰⁾, e l'ammissibilità, pur in assenza di detta norma-

(20) Sulla questione si è pronunciata più volte la Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 282 del 2002 in cui si legge: "Anche infatti ad ammettere, in ipotesi, che lo Stato possa definire in concreto i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritti civili e sociali in un atto sub-legislativo o in un atto amministrativo, non si potrebbe dubitare che tali atti dovrebbero necessariamente rispettare il principio di legalità sostanziale, per il quale alla legge statale si impone l'obbligo di circoscrivere adeguatamente nei contenuti l'ambito di intervento delle fonti sub-legislative o delle determinazioni amministrative nell'ipotesi che queste intendano vincolare la legge regionale. Solo così, del resto, potrebbe ritenersi rispettato il modello di riparto delle funzioni legislative definito nel nuovo art. 117 della Costituzione, che

tiva statale (e in attesa della nuova legge statale di revisione della legge n. 390 del 1991), della proroga, senza modifiche, del regolamento adottato nel periodo preriforma in virtù del principio di continuità istituzionale.

In conclusione si può dunque affermare che tutto ciò che rappresenta “livello essenziale”, sia esso contenuto in legge o atto sub-legislativo, continua ad essere vincolante per le Regioni, anche una volta esercitata la competenza legislativa; ne consegue che il d.P.C.M. 9 aprile 2001 rappresenta un vincolo per le Regioni se e nella misura in cui contiene i livelli essenziali delle prestazioni. Il punto è che la trasposizione del limite in disposizioni normative non risulta agevole, anche considerando che, con riguardo all'estensione dei livelli essenziali delle prestazioni, un conto è il contenuto minimo o essenziale della prestazione, un conto sono le modalità organizzative di erogazione delle stesse e che al momento non esiste un atto di ricognizione o di individuazione certa.

Ciò che sicuramente le Regioni potranno autonomamente disciplinare sono ulteriori strumenti di intervento a favore del diritto allo studio rispetto a quelli previsti nelle leggi preriforma e l'ampliamento del novero dei destinatari degli stessi; le politiche a sostegno del Dsu potranno essere integrate con altre politiche settoriali, di confine, su cui le Regioni hanno una competenza propria (servizi sociali, istruzione professionale, istruzione scolastica, orientamento al lavoro); ma è soprattutto l'aspetto organizzativo che potrà essere ampiamente riveduto, essendo questo un ambito su cui i vincoli del legislatore statale sono senz'altro venuti meno e sul quale già le prescrizioni contenute nella legge quadro del 1991 erano apparse alle Regioni invasive della loro capacità organizzatoria.

non ammetterebbe alcuna limitazione della potestà legislativa regionale proveniente da atti dello Stato diversi dalle fonti primarie”. Sulla legittimità costituzionale delle procedure non legislative di attuazione e di definizione dei LEA e dei LEP, si veda sentenza n. 134 del 2006.

4. *La recente legislazione regionale*

Tra le Regioni che sono recentemente intervenute con provvedimenti legislativi in materia di diritto allo studio universitario, occorre distinguere tra quelle che hanno modificato alcune norme delle discipline vigenti e quelle che hanno invece deciso di ridisciplinare organicamente la materia alla luce della riforma costituzionale. Tra le prime, vi sono la Regione Abruzzo che ha introdotto il prestito d'onore per gli studenti universitari e altre Regioni, quali la Basilicata, il Friuli-Venezia Giulia, le Marche, il Molise, il Piemonte e la Sicilia, che hanno modificato le precedenti normative in materia per incidere sull'organizzazione degli enti erogatori o sulla composizione dei relativi organi ⁽²¹⁾.

Altre Regioni, quali l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, la Puglia e l'Umbria, a cui va aggiunta la Regione Toscana in procinto di approvare un progetto di legge in materia, hanno adottato recentemente delle normative regionali in materia in sostituzione delle precedenti ⁽²²⁾. Le recentissime

(21) L.r. Abruzzo 3 marzo 2005, n. 20 (Introduzione del prestito d'onore per gli studenti universitari); la Basilicata con legge 14 luglio 2006, n. 11 (Riforma e riordino degli enti ed organismi sub-regionali) è intervenuta con una norma di riorganizzazione dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario; l.r. Friuli-Venezia Giulia 12 aprile 2007, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di diritto allo studio); la Regione Marche con l.r. 16 dicembre 2005, n. 32 ha modificato alcuni articoli della l.r. 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario) ed in particolare per ciò che concerne gli organi di ogni Ersu ha sostituito al Collegio dei revisori il Revisore unico; l.r. Molise 30 novembre 2007, n. 27 (Modifiche alle disposizioni concernenti la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il diritto allo studio universitario (ESU) di cui alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1); l.r. Piemonte 3 agosto 2004, n. 20 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58); l.r. Sicilia 25 novembre 2002, n. 20 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie).

(22) L.r. Emilia-Romagna 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione); l.r. Lazio 25 agosto 2003, n. 25 (Disposizioni in materia di diritto agli studi univer-

leggi regionali approvate sembrano accomunate dall'intento di sfruttare appieno le potenzialità indicate nel paragrafo precedente: in tutte viene confermato il ruolo di programmazione e di controllo della Regione e risultano ampliati sia l'offerta dei servizi e degli interventi sia il novero dei possibili destinatari.

Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, senza entrare nel dettaglio della disciplina contenuta nella legge regionale n. 15 del 27 luglio 2007 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione), a cui è dedicato il contributo successivo, si può senz'altro affermare che con questo intervento la Regione ha avviato una nuova fase per il diritto allo studio, basato da un lato sull'integrazione delle politiche regionali di sostegno agli studi superiori con le politiche di sviluppo socio-economico del territorio, dall'altro sull'integrazione dei soggetti coinvolti attraverso una rivisitazione ed un potenziamento delle relazioni con i soggetti interessati – Università, Comuni e studenti – mediante l'istituzione di nuovi sedi di rappresentanza e di concertazione. Rispetto alla legge del 1996, la nuova normativa intende migliorare la fruizione dei diritti da parte degli studenti universitari su tutto il territorio regionale e perseguire una maggiore uniformità negli interventi e nelle modalità operative, arricchisce la gamma degli interventi e dei servizi proposti e la tipologia dei soggetti destinatari, compresi gli studenti disabili, rende più incisivo il ruolo della Regione e ridefinisce l'intero impianto organizzativo del sistema di sostegno al diritto allo studio universitario.

sitari); l.r. Liguria 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione); l.r. Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33 (Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario); l.r. Puglia 27 giugno 2007, n. 18 (Norme in materia di diritto agli studi dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione); l.r. Umbria 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario); la Giunta della Regione Toscana ha approvato il 27 dicembre 2007 il progetto di legge recante "Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 in tema di istituzione dell'Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario".

Le linee di riforma comuni nelle diverse normative regionali riguardano specifici ambiti prevalentemente riconducibili alla scelta dei modelli organizzativi e alla tipologia di servizi offerti.

Con riguardo all'assetto organizzativo, in tutte le leggi il processo di riorganizzazione amministrativa – volto alla razionalizzazione dei servizi e dei costi – si concretizza nell'istituzione di un'unica Azienda, che si configura ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica. I suoi organi sono il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori. L'Azienda unica, eventualmente articolata in più sedi dislocate sul territorio (coincidenti con le precedenti Aziende ora soppresse), è sottoposta al potere di vigilanza della Giunta regionale sull'attività e sugli organi e al controllo sui singoli atti. La legge della Regione Lazio istituisce delle Commissioni di vigilanza presso ogni Laziodis (articolazione territoriale dell'Azienda unica) per garantire il controllo sul livello qualitativo e quantitativo dei servizi.

Una particolare attenzione risulta dedicata alla presenza degli studenti negli organi dell'Azienda e nelle sedi di rappresentanza, concertazione e programmazione. Oltre alla consueta rappresentatività degli studenti nei Consigli di amministrazione delle Aziende e negli organi di concertazione tra Regione e Università (Lombardia, Lazio, Puglia, Umbria), in alcuni casi sono stati creati degli organi *ad hoc*: la Consulta degli studenti in Emilia-Romagna, la Commissione di controllo degli studenti in Umbria. Nella legge ligure tra gli obiettivi vi è quello di assicurare il coinvolgimento degli studenti nelle procedure di monitoraggio e di controllo della qualità dei servizi offerti e dell'efficacia gestionale degli stessi e con successiva legge è stato istituito il Parlamento regionale degli studenti della Liguria (23). Il progetto di legge della Regione Toscana prevede

(23) Istituito con l.r. Liguria 6 marzo 2007, n. 8 presso il Consiglio regionale quale

una rappresentatività degli studenti nelle tre consulte territoriali e l'istituzione di una Consulta regionale degli studenti di cui faranno parte i membri delle consulte territoriali e i rappresentanti degli studenti nei Consigli di amministrazione delle Università.

Varia risulta la tipologia di servizi offerta, particolarmente articolata quella proposta dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, Puglia e Umbria: si va dai servizi tradizionali quali le borse di studio, i servizi di mensa e abitativo, l'assistenza sanitaria, i prestiti d'onore e prestiti fiduciari, i servizi di trasporto, la biblioteca e prestito libri, i collegi universitari, e i servizi di orientamento e informazione, a servizi e benefici nuovi quali il servizio editoriale, la promozione culturale e sportiva, e la medicina preventiva, l'assistenza psicologica, l'assistenza legale, i viaggi di studio e di ricerca, gli interventi per studenti diversamente abili.

Altra tendenza comune è quella di non limitare la fruizione dei benefici ai soli studenti universitari iscritti delle Università della Regione, ma di estenderli anche i neolaureati presso le istituzioni di livello universitario e agli iscritti a tutti i corsi post laurea (Puglia, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Liguria), agli iscritti alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e ad altri istituti di grado universitario che rilasciano titoli avente valore legale e che hanno sede nel territorio regionale (Puglia, Emilia-Romagna), nonché a professori e ricercatori provenienti da altre Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri (Emilia-Romagna) e ad apolidi e rifugiati politici (Puglia, Marche).

Da questa sintetica disamina della legislazione regionale più recente in materia di diritto allo studio universitario emerge un

organismo di consultazione e rappresentanza regionale unitaria degli interessi e delle problematiche del mondo dei giovani e quale sede di confronto e dibattito sulle materie di loro interesse in ordine alle questioni riguardanti il diritto allo studio e ogni altra materia che possa interessare direttamente il mondo giovanile.

esteso rinnovamento caratterizzato da importanti processi di razionalizzazione organizzativa che sarà interessante seguire nei risultati effettivamente conseguiti. Si segnala che a questo scopo due delle leggi esaminate (Emilia-Romagna e Umbria) prevedono apposite clausole valutative.

Il nuovo sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione

*Claudia Gusmani**

Sommario

1. Premessa. – **2. Il nuovo sistema integrato di interventi e servizi.**
– **3. Il sistema di governance della nuova legge regionale.** – **4. La programmazione regionale.** – **5. L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori.**

1. Premessa

La riforma del Titolo V della Costituzione ha determinato, come è noto, un importante mutamento dell'assetto delle competenze dello Stato e delle Regioni anche nella materia riguardante gli interventi a sostegno del diritto allo studio universitario. In particolare oggi alle Regioni è riconosciuta la potestà di dettare la disciplina, nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni afferenti ai diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale individuati dallo Stato, degli interventi tesi a favorire la prosecuzione degli studi dopo il diploma di scuola superiore.

Nel sopra descritto quadro normativo si pone la legge regionale n. 15 del 27 luglio 2007 con la quale si promuove e disciplina un sistema integrato di servizi ed interventi volto a rendere effettivo il diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione, del sapere e delle competenze ed a garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale creando un ampio sistema di opportunità per gli studenti di livello

(*) *Funzionaria del Servizio Affari generali, giuridici e programmazione finanziaria, Direzione cultura, formazione e lavoro Regione Emilia-Romagna.*

universitario e dell'alta formazione, caratterizzato, tra l'altro, dal perseguimento di tutte le possibili sinergie con gli altri soggetti competenti in materia e, nello specifico, con le istituzioni universitarie e con gli enti locali.

2. Il nuovo sistema integrato di interventi e servizi

Con la legge regionale n. 15 del 2007, che ha comportato l'abrogazione della legge regionale n. 50 del 1996 "Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della l.r. 19 ottobre 1990, n. 46 e della l.r. 19 luglio 1991, n. 20", si è rivisto sostanzialmente l'impianto normativo e l'assetto organizzativo degli interventi regionali in materia di diritto allo studio a favore dei giovani che proseguono gli studi verso i livelli più alti, prevedendo azioni tese, in particolare, ad ampliare ed innovare il tradizionale concetto del diritto allo studio, sia per quanto riguarda le opportunità, sia per i destinatari delle stesse individuati anche tenuto conto dei cambiamenti intervenuti nel contesto socio-economico del paese e dell'ampliamento dell'Unione europea.

Si prevede infatti, come meglio descritto più avanti, un sistema di interventi e servizi molto più ampio rispetto al passato che ha al centro l'attenzione alla persona in formazione e, per tutti i meritevoli, se privi o carenti di mezzi, la garanzia del sostegno economico. Si tratta di sostegni economici, attribuibili per concorso (borse di studio, prestiti, assegni formativi, contributi); servizi di supporto ed accompagnamento alle attività di studio e ricerca, alla mobilità internazionale, all'inserimento e sviluppo professionale; interventi di edilizia per i servizi di accoglienza, azioni di documentazione, analisi e monitoraggio.

In considerazione delle finalità elencate all'art. 1 della legge citata, con particolare riferimento ai temi del sostegno all'occupazione e dell'internazionalizzazione delle conoscenze e della ricerca, preme segnalare la previsione di una gamma di interventi e di destinatari degli stessi molto più ampia di

quanto attivato nel quadro normativo antecedente alla riforma del Titolo V della Costituzione.

Infatti possono beneficiare di quanto previsto dalla legge regionale anche neolaureati presso le istituzioni di livello universitario, con sede in Emilia-Romagna, inseriti in progetti di ricerca, in progetti di mobilità internazionale e in progetti di inserimento lavorativo, studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale con finalità formativa o lavorativa e in programmi di ricerca che si svolgono nel territorio dell'Emilia-Romagna, nonché ricercatori e professori provenienti da altre Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri nell'ambito di accordi e collaborazioni internazionali con le Università e gli enti di ricerca con sede in Emilia-Romagna.

Anche l'insieme degli interventi e dei servizi previsti, come già prima ricordato, risulta più ampio ed articolato.

Gli interventi di sostegno economico, tutti attribuibili per concorso, vanno infatti oltre la tradizionale, e confermata, borsa di studio; si prevedono anche prestiti, assegni formativi e altri contributi.

In particolare i prestiti sono interventi di sostegno economico da restituire entro un anno, qualora lo studente perda i requisiti richiesti, da considerare a fondo perduto, invece, per gli studenti che mantengano tali requisiti. Tali prestiti sono attribuiti tramite concorso a studenti meritevoli e carenti o privi di mezzi, in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore della Regione.

È prevista una ulteriore specifica linea di azione per i partecipanti ai master e a percorsi di alta formazione e specializzazione. Si tratta di assegni formativi individuati quale misura che concorre ad abbattere i costi di iscrizione a percorsi di formazione *post lauream*, spesso molto elevati.

Gli assegni formativi, attribuiti per una sola volta nel corso degli studi e tramite concorso, sono finalizzati a garantire il più ampio sistema di inclusione anche per l'accesso e la frequenza a percorsi di alta formazione.

La legge prevede poi anche contributi per la partecipazione

a percorsi accademico-formativi connessi a specifici obiettivi di sviluppo regionale; contributi integrativi della borsa di studio e degli assegni formativi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale; contributi integrativi della borsa di studio e degli assegni formativi per studenti disabili; contributi per studenti che, per eccezionali e comprovati motivi, abbiano registrato un ritardo nel raggiungimento dei requisiti di merito.

I servizi di accoglienza individuati dalla legge regionale sono il servizio abitativo, il servizio ristorativo e l'edilizia universitaria. Si tratta di misure di sostegno ed accompagnamento alle attività di studio e di ricerca, alla mobilità internazionale ed all'inserimento e sviluppo professionale, nelle quali viene posta grande attenzione agli studenti disabili, nella piena consapevolezza che rendere fruibile il diritto allo studio da parte di tali studenti significa conoscere e tener conto della specificità delle diverse situazioni ed attivare tutte le misure di raccordo e di integrazione fra le istituzioni con competenze in materia per individualizzare efficacemente le azioni di sostegno.

Per quanto riguarda in particolare il servizio abitativo, aperto a tutte le tipologie dei destinatari previste dalla legge regionale, è prevista la possibilità di un intreccio fra pubblico e privato che, nel quadro di regole stabilite dalla Regione, consenta di ampliare le disponibilità abitative ed è costituito dall'offerta dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori più avanti meglio descritta, delle Università e di altri soggetti accreditati dall'Azienda stessa, sulla base di standard definiti dalla Giunta regionale.

3. *Il sistema di governance della nuova legge regionale*

La legge n. 15 del 2007 prevede un sistema di *governance* che consenta l'elaborazione della programmazione per il diritto allo studio in una visione unitaria, con la partecipazione ed il concorso di tutti i soggetti interessati e competenti per integrare le rispettive azioni, superando la "parzialità" degli interventi e

rivedendo profondamente le modalità con le quali la Regione ha condotto in questi anni le relazioni da un lato con le Università e con i Comuni sedi di ateneo, anch'essi titolari di competenze in materia diritto allo studio, dall'altro con gli studenti, intesi come risorsa.

A tal fine, per ciò che concerne il rapporto con le Università, la legge regionale stabilisce che il loro coinvolgimento avvenga, nel rispetto del principio di collaborazione istituzionale, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra Regione e Università, istituita ai sensi dell'art. 53 della legge regionale n. 6 del 2004. In tale sede si prevede la possibilità di pervenire ad accordi con le Università per la creazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi per lo studio e la ricerca.

Viene poi istituita, per la rilevanza che la legge 15 del 2007 attribuisce ai Comuni con sede universitaria, la Conferenza regionale composta dai Sindaci dei Comuni interessati e dall'Assessore regionale competente per materia.

Si tratta di un organismo che ha funzioni consultive e di confronto istituzionale con la Regione sugli aspetti più significativi della materia e che, in particolare, esprime pareri sugli atti di programmazione regionale. La composizione prevista è tale da ricomprendere anche Piacenza sul cui territorio è presente un'offerta universitaria qualificata e rilevante per numero di iscritti.

Altra importante novità di questa legge è l'attenzione particolare che si è voluta dare alle relazioni con gli studenti, disciplinando, con l'istituzione della Consulta regionale degli studenti, una modalità di rapporto più diretta ed ampia rispetto a quanto già contenuto nella legge regionale n. 50 del 1996, la quale, ricordiamo, prevedeva già il coinvolgimento degli studenti attraverso la partecipazione al consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale competente per territorio.

La Consulta regionale degli studenti è composta di studenti indicati dai Consigli studenteschi delle rispettive istituzioni di livello universitario, garantendo adeguata rappresentanza a tutte

le sedi, con particolare riguardo per i poli universitari della Romagna. Alla Consulta viene attribuito un importante ruolo nei processi decisionali regionali, svolgendo funzioni consultive, propositive e valutative. Esprime infatti parere obbligatorio sugli atti fondamentali della Regione, può avanzare proposte e progetti, può acquisire tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione sulla qualità dei servizi. Proprio nell'intento di garantire ampio coinvolgimento degli studenti, con relativa responsabilizzazione, il Presidente della Consulta è componente del consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, che più avanti tratteremo.

4. *La programmazione regionale*

Il principale provvedimento di programmazione è rappresentato dal piano regionale degli interventi e dei servizi, approvato dall'Assemblea legislativa, che individua, con cadenza di norma triennale, gli obiettivi, le priorità, le azioni e gli strumenti per lo sviluppo del diritto agli studi superiori in Emilia-Romagna.

Nel rispetto ed in attuazione del piano, la Giunta regionale approva gli atti necessari per dare attuazione a quanto previsto dalla legge regionale, quali: gli standard minimi di qualità dei servizi, i criteri per la determinazione da parte dell'Azienda dei requisiti, in particolare di reddito e di merito, per l'accesso ai benefici attribuibili per concorso; i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei benefici economici; i criteri per l'accreditamento dei soggetti che intendono entrare a far parte del sistema abitativo regionale, gli standard delle strutture che concorrono ad agevolazioni previste dalla legge statale o regionale per il servizio abitativo, relativi in particolare alla sicurezza, al risparmio energetico, alla tutela dell'ambiente, nonché i criteri e le modalità, in conformità ai principi di equilibrio economico-finanziario, riguardanti l'accensione di mutui e prestiti da parte dell'Azienda.

È affidato altresì alla Giunta il compito di promuovere gli

accordi con le Università per la creazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi per lo studio e la ricerca nell'ambito della Conferenza permanente Regione-Università più sopra citati.

5. L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori

L'intero Capo V della legge regionale 15 del 2007 è dedicato al nuovo ente regionale di gestione degli interventi in essa contenuti.

Già da tempo era emersa, nell'ambito dell'attuazione e gestione degli interventi in materia di diritto allo studio, la necessità di realizzare processi di riorganizzazione amministrativa tendenti alla razionalizzazione dei servizi, la possibilità di una gestione unificata di alcuni servizi di tipo interno, a livello amministrativo, e di alcuni servizi rivolti agli studenti con la finalità della semplificazione delle procedure a favore degli studenti pur garantendo un presidio territoriale in grado di soddisfare le loro esigenze.

Per rispondere a tali esigenze, ma anche a quella della razionalizzazione della spesa al fine di incrementare le risorse disponibili, si costituisce l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, quale unico strumento operativo per la realizzazione degli interventi e dei servizi a favore degli studenti delle istituzioni universitarie presenti in Emilia-Romagna.

Si tratta di un'Azienda unica, organizzata in una sede centrale e in più articolazioni territoriali per le diverse sedi di insediamento universitario.

L'assetto organizzativo è caratterizzato dalla previsione di un Presidente e di un consiglio di amministrazione, composto di cinque membri, da un unico bilancio e da una unitaria funzione di programmazione.

Alla struttura centrale dell'Azienda vengono, in sostanza, affidate le funzioni tipicamente di staff e di supporto alla produzione dei vari servizi (quali ad esempio la gestione del

personale, la progettazione edilizia, la gestione del patrimonio, ecc.), nonché le funzioni di predisposizione e gestione dei bandi di concorso per l'accesso ai benefici, la determinazione delle tariffe per l'accesso ai servizi, con diversificazioni a livello locale, la stipula di accordi e convenzioni con altri soggetti, la progettazione e predisposizione del servizio informativo per gli studenti.

La riforma degli enti per il diritto allo studio nel contesto dell'avvio delle riforme organizzative nella Regione Emilia-Romagna

*Maurizio Ricciardelli**

La legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione” ha rappresentato nell’anno 2007 il più importante intervento legislativo volto alla riforma di enti pubblici sub-regionali e il più incisivo intervento di “autoriforma” organizzativa. Tuttavia, il significato di questa legge può essere pienamente compreso se lo si vede nel quadro di un complessivo processo riformatore che si è delineato con sempre maggiore nettezza nella Regione Emilia-Romagna.

L’esigenza di una riforma che interessi vari settori dell’organizzazione regionale ha cominciato a sorgere nel corso del 2006, in un’atmosfera di crescente attenzione per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione. Varie leggi dello Stato hanno dettato norme volte ad indurre anche a livello regionale l’adozione di riforme per la razionalizzazione dell’amministrazione e per la riduzione dei costi. Fra gli interventi legislativi più significativi si possono certamente ricordare il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (il primo dei c.d. “decreti Bersani”), convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, e la legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296).

L’amministrazione regionale dell’Emilia-Romagna è nota per avere costantemente raggiunto risultati di efficienza fra i migliori in Italia ed ha conosciuto vari momenti di riforma anche sul piano organizzativo (si ricordi ad esempio tutto il complesso processo di scioglimento di enti sub-regionali compiuto nei

(*) *Responsabile del Servizio Affari legislativi e qualità dei processi normativi, Direzione generale Affari istituzionali e legislativi Regione Emilia-Romagna.*

primi anni '90 o il più recente processo di accorpamento e di razionalizzazione delle Aziende sanitarie). Quindi si può dire che la situazione di partenza per una riforma sia certamente buona, tuttavia ciò non toglie la possibilità per l'amministrazione regionale di approfondire le problematiche organizzative per realizzare una ulteriore razionalizzazione.

La legislatura apertasi nel 2006 – nonostante la sua brevità – ha visto dunque interventi del legislatore nazionale molto significativi che hanno posto nuove sfide alle Regioni e che hanno riguardato principalmente due filoni: quello degli apparati pubblici in quanto tali e quello della razionalizzazione dell'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni dello strumento societario.

Non ci occuperemo del secondo filone in questa sede, limitandoci a ricordare i suoi aspetti salienti, che partono dalla considerazione che le partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amministrazioni hanno avuto una crescente diffusione e sono fonte di vari problemi, molto sentiti soprattutto sotto il versante della tutela della concorrenza. Nella sostanza l'azione del Governo Prodi si è rivolta prima alla restrizione, per le amministrazioni regionali e locali, di partecipare a società (art. 13 del d.l. "Bersani" n. 223 del 2006 già citato), poi si è mossa attraverso l'approvazione del disegno di legge "Lanzilotta" (AS n. 772) – che interessava lo strategico settore dei servizi pubblici locali e, dopo un lungo dibattito parlamentare, non ha visto la luce –, poi attraverso alcune norme della legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, commi 725 e seguenti della legge finanziaria n. 296 del 2006 ⁽¹⁾), cui vanno aggiunte alcu-

(1) È bene ricordare che la Regione Emilia-Romagna ha approvato un importante intervento legislativo di razionalizzazione delle società da essa partecipate maggioritariamente: la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 26, recante "Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27 dicembre 2006, n. 296". Questa legge ha consentito una importante opera di razionalizzazione e di riduzione dei costi in relazione alle società alle quali l'amministrazione regionale è maggiormente interessata.

ne recenti norme della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Riguardo all'aspetto della riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, si deve rilevare che la citata legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) ha previsto alcune norme di un certo rilievo – anche se non sempre formulate in termini chiari – che hanno segnato una chiara linea di indirizzo verso la razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni ed il contenimento dei costi. In particolare, il comma 721 ha previsto che “Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le Regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative”. Il termine fissato dalla disposizione non ha chiaramente un carattere vincolante per il legislatore regionale.

È questo il contesto normativo in cui ha preso avvio il progetto di legge volto ad una profonda riorganizzazione del sistema di interventi a favore degli studenti e alla unificazione delle quattro Aziende regionali per il diritto allo studio. Esso ha rappresentato il più significativo intervento legislativo di razionalizzazione degli enti sub-regionali realizzato dalla Regione Emilia-Romagna nel 2007.

Con un *iter* legislativo particolarmente rapido, la legge regionale n. 15 del 2007 ha realizzato una consistente opera di riforma amministrativa che si può comprendere se si riflette sul fatto che non solamente sono stati ridotti i costi, ma è anche stata compiuta una opera di vera razionalizzazione che passa – riguardo agli aspetti interni dell'amministrazione – attraverso l'unificazione gestionale (un unico statuto, un unico regolamento interno, l'unificazione delle prassi amministrative, ecc...).

Rinviando all'articolo di specifica analisi della legge n. 15

ogni approfondimento in merito alle scelte operate, è importante notare che questo intervento normativo non è rimasto isolato, ma ha contribuito all'apertura di una stagione di riforma che si sta attualmente dispiegando.

Bisogna aggiungere che a livello nazionale vi sono state nel corso del 2007 numerose iniziative di razionalizzazione amministrativa. Nel mese di luglio è stato sottoscritto fra Governo, Regioni ed enti locali un "Patto interistituzionale per il contenimento del costo delle istituzioni" contenente l'impegno dei vari livelli istituzionali a porre in essere azioni per il più efficace ed efficiente funzionamento delle istituzioni e della pubblica amministrazione, per qualificarne il ruolo riducendo l'incidenza del costo di funzionamento degli apparati.

Fra i molti disegni di legge che hanno caratterizzato i tentativi di riforma della legislatura recentemente conclusasi si deve, in particolare, ricordare – per ciò che qui interessa – il disegno di legge "Santagata" (approvato dal Consiglio dei ministri il 13 luglio 2007) che prevedeva una serie di interventi per l'ulteriore riforma della pubblica amministrazione e che, in parte, ha trovato realizzazione nell'ambito della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007).

Dopo l'ampia discussione che ha accompagnato tale disegno di legge, la Regione Emilia-Romagna ha precisato le proprie linee di riforma.

La Giunta regionale ha, infatti, approvato il 5 novembre 2007 un documento di indirizzi per autoriforma dell'amministrazione, razionalizzazione funzioni, riordino istituzionale per qualificazione delle funzionalità del sistema (deliberazione della Giunta regionale n. 1641 del 2007) nel quale sono contenuti gli indirizzi operativi per realizzare una ampia opera riformatrice.

Nello spirito di ampia condivisione con il sistema locale, che caratterizza il modo di operare della Giunta emiliano-romagnola, alle linee di indirizzo è stato allegato il "Patto interistituzionale tra la Regione e le Autonomie locali dell'Emilia-Romagna per l'autoriforma dell'amministrazione, la razionalizzazione

delle funzioni ed il riordino istituzionale” sottoposto all’approvazione della Conferenza Regione-Autonomie locali – l’organo di raccordo con le autonomie locali del territorio regionale (disciplinato dalla legge n. 3 del 1999) – che lo ha approvato (con qualche lieve variazione) il 10 dicembre 2007.

Queste linee di indirizzo coprono un ambito molto vasto che va da un ampio processo di riordino delle politiche territoriali, alla riforma organizzativa degli apparati e degli organi collegiali interni, a quelle delle amministrazioni subregionali, al settore dei servizi pubblici locali e delle Agenzie di ambito ottimale, al riordino dei Consorzi di bonifica, a misure per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed i connessi aspetti partecipativi.

Nell’ambito delle linee di indirizzo può essere interessante notare come, rispetto agli enti ed agenzie sub-regionali, si affermi che “Un modello di riferimento, nell’ottica della razionalizzazione, è la recente ristrutturazione del Sistema delle Aziende regionali per il diritto allo studio”, con chiaro riferimento alla legge n. 15 del 2007.

Per completare il quadro, si rileva come alcune norme della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) prevedano ulteriori norme per la razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni che coinvolgono anche le Regioni. Di particolare rilievo sono le norme che interessano il riordino territoriale (con particolare riguardo al tema delle Comunità montane), la prevista riforma delle Agenzie di ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, la prevista riforma dei Consorzi di bonifica e dei bacini imbriferi montani.

In questo quadro si deve rilevare come il processo di riforma prefigurato dalla Regione vada di pari passo con quello che il legislatore nazionale ha impostato fino all’inizio del 2008.

Una conferma dell’azione riformatrice che la Regione ha intrapreso si ha anche nella recente legge regionale 21 dicembre 2007, n. 27 recante “Riduzione del numero di componenti degli organi del Comitato regionale per le comunicazioni

(Co.RE.COM.) e dell’Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)”. Questa legge regionale, di iniziativa di alcuni Consiglieri, ha comportato una importante opera di razionalizzazione e di risparmio di spesa in relazione ai due organismi interessati.

Tutto questo percorso aiuta a vedere la legge regionale n. 15 del 2007 nella sua giusta dimensione di forte intervento riformatore, ed in parte anticipatore, nell’ambito di un vasto processo di riorganizzazione dell’amministrazione della Regione Emilia-Romagna che è in pieno svolgimento.

La qualità percepita dei servizi per gli studenti universitari in Emilia-Romagna secondo le rilevazioni AlmaLaurea

*Giancarlo Gasperoni**

Sommario

1. Premessa. – **2. Fruizione e valutazione dei servizi offerti dagli enti per il diritto allo studio.** – **3. Valutazione di alcune infrastrutture universitarie.** – **4. Valutazione dei servizi cittadini.**

1. Premessa

Nell'ambito delle attività di rilevazione svolte dal Consorzio interuniversitario AlmaLaurea al fine di rispondere alle esigenze cognitive di diversi attori istituzionali e del mercato del lavoro, quelle legate al “Profilo dei laureati” permettono di individuare alcune informazioni utili in merito all'uso e alla valutazione di un ampio ventaglio di servizi e di strutture legate allo studio universitario e, in particolare, ai servizi offerti dagli enti per il diritto allo studio. Al Consorzio AlmaLaurea aderiscono attualmente 51 atenei italiani. La documentazione del Profilo dei laureati si basa sulle informazioni raccolte mediante un questionario che è sottoposto a tutti i laureandi degli atenei aderenti nel momento in cui presentano la domanda di esame di laurea ⁽¹⁾. A partire dall'anno 2005, il questionario

(*) *Professore straordinario di Sociologia, Dipartimento di Discipline della comunicazione, Università di Bologna.*

(1) Per maggiori informazioni, si veda il sito web di AlmaLaurea e in particolare: www.almalaurea.it/universita/profilo.

in parola include una serie ampliata di quesiti sulla fruizione e sulla valutazione di servizi erogati dagli enti per il diritto allo studio. Inoltre, sempre a partire da quell'anno è stata introdotta una batteria di domande di valutazione dei servizi cittadini dei Comuni sede di studi, che va ad aggiungersi a una batteria di più lunga data che ha per oggetto la valutazione di alcune infrastrutture universitarie.

In questo articolo verranno presentati e commentati alcuni esiti di queste rilevazioni, con particolare riguardo per le sedi universitarie dell'Emilia-Romagna. Va ricordato, a questo proposito, che tutti gli atenei emiliano-romagnoli fanno parte del Consorzio. Proprio per questo motivo la base-dati AlmaLaurea costituisce uno strumento prezioso per tracciare un quadro empiricamente affidabile che possa informare il funzionamento del Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione e dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, entrambi istituiti dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 15. In particolare, nel par. 2 prenderemo in esame i risultati riferiti alla fruizione e alla valutazione della qualità dei servizi erogati dagli enti per il diritto allo studio. Il par. 3 si incentra sui giudizi espressi su alcune infrastrutture degli atenei. Il par. 4, infine, ha per oggetto la percezione della qualità di alcuni servizi cittadini (di rilievo generale e non strettamente universitario) nelle città sede di studio universitario. Tutti i risultati sono articolati per area geografica, per alcune grandi città (per consentire di situare la sede bolognese rispetto ad altre sedi universitarie italiane caratterizzate da un elevato numero di abitanti e di studenti universitari) e per le città sede di studi universitari ubicate in Regione. In relazione a quest'ultimo punto conviene ricordare che la succitata legge regionale istituisce anche una Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria.

La documentazione alla base dei parr. 2 e 3 si riferisce all'anno 2005; per i servizi cittadini, invece, i dati si riferiscono al Profilo degli laureati del 2006 per approfittare del fatto che a partire dal 2006 il questionario somministrato ai laureandi

comprende anche un quesito sui servizi di trasporto ⁽²⁾. Sono compresi i dati dei laureati di tutti i tipi: del “vecchio ordinamento”, dei corsi triennali, dei corsi di laurea specialistica e dei corsi di laurea a ciclo unico.

La lettura dei risultati qui presentati va effettuata tenendo presenti alcune avvertenze. In primo luogo, per quanto le basi-dati del Consorzio AlmaLaurea siano ampie e presentino elevatissimi tassi di risposta, esse non comprendono informazioni per *tutti* gli atenei universitari. I dati sono stati sottoposti a una procedura di “riproporzionamento” (ossia di attribuzione di un peso differenziato a ogni intervistato) al fine di renderli rappresentativi dell’insieme dei laureati italiani; tuttavia, dal punto di vista della rappresentanza territoriale, non si può non menzionare la mancata presenza nel Profilo dei laureati delle università lombarde (con l’eccezione dello IULM di Milano), il

(2) I dati del 2005 si riferiscono a 38 atenei: Bari, Basilicata, Bologna, Bolzano, Calabria, Camerino, Cassino, Catania, Catanzaro, Chieti e Pescara, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Lecce, Messina, Milano IULM, Modena e Reggio Emilia, Molise, Padova, Parma, Perugia, Piemonte Orientale, Reggio Calabria, Roma La Sapienza, Roma LUMSA, Roma Tre, Salerno, Sassari, Siena, Torino, Torino Politecnico, Trento, Trieste, Udine, Venezia Ca’ Foscari, Venezia IUAV e Verona. I dati del 2006 si riferiscono anche ad altri tre atenei: Cagliari, Roma Campus Bio-medico e Viterbo Tuscia. I dati qui usati sono direttamente tratti o costituiscono elaborazioni di dati tratti da: S. CESETTI e D. CRISTOFORI, *I servizi per gli studenti: le opinioni dei laureati su università, città e diritto allo studio*, in *VIII Profilo dei laureati italiani. I primi figli della riforma*, Bologna, Il Mulino, 2006; A. CAMELLI, S. CESETTI e D. CRISTOFORI, *I servizi per gli studenti: le opinioni dei laureati su università, città e diritto allo studio*, 2006 (www.almalaurea.it/universita/altro/servizi_studenti/servizi_citta-sito.pdf); A. CAMELLI, S. CESETTI e D. CRISTOFORI, *I servizi offerti dalle città: le opinioni dei laureati 2006, 2007* (www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/Almalaurea/servizi_opinionilaureati2006.pdf). Si vedano anche: G. CATALANO e A. FIGÀ TALAMANCA (a cura di), *Euro Student. Le condizioni di vita e di studio degli studenti universitari italiani*, Bologna, Il Mulino, 2002 (specie pp. 133-146); P. BRANDMAYR, *Nuove mete alla laurea: importanza dei servizi per il diritto allo studio universitario e stato della loro attuazione*, in *VIII Profilo dei laureati italiani. I primi figli della riforma*, a cura del Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 161-170; F. PERONI e A. MESSERI, *Diritto allo studio e servizi agli studenti*, in *IX Profilo dei laureati italiani. La riforma allo specchio*, a cura del Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 167-180.

che comporta anche l'esclusione – fra le “grandi città” – della sede di Milano.

In secondo luogo, quasi tutte le informazioni che seguono attengono alla percezione *soggettiva* della qualità di alcuni servizi e strutture. Le valutazioni espresse dai laureandi non riflettono oggettivamente le situazioni effettive. La soddisfazione, in particolare, è una funzione non solo delle prestazioni fruite ma anche del divario che sussiste fra queste prestazioni e del modo con cui tali prestazioni sono percepite, delle aspettative nutrite dai laureandi medesimi, dei criteri valutativi usati e di altro ancora. Due sedi possono ricevere giudizi diversi in quanto offrono servizi qualitativamente difformi, ma anche perché i loro studenti esprimono attese diverse nei confronti dei servizi stessi o adottano diversi criteri di valutazione nella formulazione dei giudizi. A loro volta, questi elementi possono variare in funzione del peso relativo dei vari tipi di corso di studi, della provenienza scolastica e familiare dei laureandi, dell'incidenza di studenti idonei a ricevere assistenza dagli enti per il diritto allo studio, e così via; e questi elementi possono presentare differenze anche notevoli a seconda delle sedi prese in esame.

In terzo luogo, i dati usati in questa sede si riferiscono ai *laureandi*, ossia agli iscritti che sono riusciti a giungere in fondo a un corso di studio universitario. Essi dunque *non* tengono in alcun conto i giudizi degli studenti universitari che non sono riusciti a completare gli studi, ma che non per questo non hanno fruito dei servizi degli enti di diritto allo studio, delle strutture universitarie, dei servizi offerti dalle città sede di studio.

Infine, va segnalato che il questionario AlmaLaurea usato a partire dal 2007 – oltre a riferirsi a una base-dati che contiene un maggior numero di atenei – contiene ulteriori nuovi quesiti incentrati sul diritto allo studio, sulla qualità degli alloggi reperiti sul mercato privato e sui servizi commerciali e sportivi delle città universitarie, che permetteranno di avere una documentazione ancora più estesa e puntuale a partire dalla pubblicazione (prevista entro quest'anno) del X Profilo dei laureati.

2. *Fruizione e valutazione dei servizi offerti dagli enti per il diritto allo studio*

Il primo insieme di dati AlmaLaurea di cui ci si può servire per ricostruire un quadro empirico dell'esperienza di servizi universitari offerti agli studenti riguarda il grado di fruizione da parte dei laureati dei servizi offerti dagli enti per il diritto allo studio universitario. Nella tabella 1 viene riportata la percentuale di laureati che dichiarano di avere beneficiato, nel corso della loro esperienza universitaria, di tre distinti servizi: ristorazione, borse di studio e alloggi⁽³⁾. Si tratta di tre categorie di servizi contraddistinti, com'era prevedibile, da un'intensità di uso assai differenziata: a livello complessivo, il servizio di ristorazione offerto dall'ente per il diritto allo studio è stato usato dalla maggioranza dei laureati (anche se oltre il 40% dichiara di non averne "mai" usufruito); di una borsa di studio ha goduto appena un laureato su quattro; decisamente meno diffusa l'esperienza di aver beneficiato di un alloggio, che ha interessato meno di un laureato su 20.

Si osserva una certa eterogeneità fra le diverse aree geografiche: l'esperienza dei servizi di ristorazione è particolarmente diffusa nelle università dell'Italia centrale e nord-orientale e poco diffusa al Nord-Ovest; l'incidenza di laureati con borsa di studio è più elevata nelle sedi meridionali e insulari e più bassa al Nord; l'accesso ad alloggi è stato particolarmente alto fra i laureati negli atenei del Sud e basso al Nord-Ovest. In linea generale, la fruizione di questi servizi tende ad essere meno intensa nelle sedi più grandi.

La tabella 1 riporta anche valori di un indice di fruizione dei servizi. Esso è semplicemente la media dei tre scarti (uno per ciascuna delle categorie di servizi) osservati fra i valori riferiti

(3) Occorre tenere presente che questi servizi, in particolare gli alloggi, possono essere messi a disposizione non solo dagli enti per il diritto allo studio, ma anche da altri enti; purtroppo non è possibile articolare i dati in funzione della diversa natura dell'ente erogatore dei servizi.

TAB. 1. *Fruizione di alcuni servizi per gli studenti universitari nelle singole sedi didattiche: numero di fruitori per 100 laureati (2005)*

	Ristorazione	Borse di studio	Alloggi	Indice di fruizione	Numero di laureati
Nel complesso	58,0	25,2	4,8	–	145.661
Nord-Ovest	45,0	23,2	3,0	–5,6	22.441
Nord-Est	62,7	22,0	4,8	+0,5	53.925
Centro	60,3	25,1	4,3	+0,6	33.940
Sud	58,0	31,9	7,3	+3,1	24.131
Isole	54,8	31,1	4,8	+0,9	11.224
Emilia-Romagna*	53,0	20,8	4,2	–4,4	25.069
<i>Grandi città</i>					
Nel complesso	51,4	23,0	3,6	–3,3	70.077
Torino	36,9	24,6	3,6	–7,6	13.235
Genova	50,5	23,4	2,6	–3,8	4.119
Venezia	63,2	20,4	3,4	–0,3	4.250
Bologna	54,8	20,0	4,4	–2,9	11.888
Firenze	76,2	21,0	3,5	+4,2	7.154
Roma	49,9	24,1	2,3	–3,9	15.930
Bari	28,3	26,1	4,7	–9,6	5.849
Catania	54,8	28,4	5,8	+0,3	5.686
<i>Altre città Emilia-Romagna</i>					
Parma	64,8	19,3	5,0	+0,4	4.628
Reggio Emilia	42,4	19,5	2,5	–7,9	716
Modena	46,8	17,8	5,3	–6,0	2.125
Ferrara	42,8	25,3	4,8	–5,0	2.000
Ravenna	36,8	25,6	0,8	–8,3	398
Forlì	30,9	25,8	3,3	–9,3	1.728
Cesena	59,9	20,6	1,2	–2,1	927
Rimini	55,5	30,7	0,4	–0,5	515
Ozzano Emilia	59,9	16,0	0,7	–3,8	144

Fonte: Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, Profilo dei laureati 2005.

* I valori riferiti all'Emilia-Romagna sono valori medi ponderati in funzione del numero di laureati nelle diverse sedi di studio della Regione.

a un livello sub-nazionale e i valori nazionali. Il valore pari a –4,4 per l'Emilia-Romagna significa che i laureati in questa Regione presentano un tasso di fruizione delle tre categorie di servizio inferiore di 4,4 punti percentuali al tasso nazionale (un indice calcolato con una procedura analoga compare anche nelle altre tabelle di questo articolo).

Fra coloro che hanno studiato presso una sede emiliano-romagnola i livelli di fruizione sono leggermente inferiori rispetto a quelli registrati a livello nazionale (e anche rispetto a quelli dell'intero Nord-Est). Il servizio di ristorazione è stato fruito da appena il 53% dei laureati, le borse di studio hanno beneficiato meno di un terzo dei laureati, e poco più del 4% ha avuto accesso a un alloggio. Anche fra le diverse sedi della Regione si registrano differenze degne di nota. Bologna è, evidentemente, la sede più importante da un punto di vista quantitativo, in quanto vi hanno studiato quasi la metà dei laureati in Regione. I livelli di fruizione dei servizi fra i laureati "bolognesi" regge bene il confronto con altre grandi città italiane, specie per quanto concerne la fruizione di alloggi (per la quale solo alcune grandi sedi del Sud esprimono valori superiori). Se si allarga lo sguardo alle altre sedi emiliano-romagnole, si constata una certa disomogeneità nell'esperienza dei servizi. Per quanto riguarda la ristorazione, si va dal 65% di Parma al 31% di Forlì; per le borse di studio si spazia dal 31% di Rimini al 16% di Ozzano Emilia⁽⁴⁾; per gli alloggi al 5% di Modena si contrappone lo 0,4% di Rimini. Nel complesso, l'esperienza di servizi offerti dall'ente per il diritto allo studio si presenta come relativamente ampia fra i laureati a Parma e, in misura minore, a Rimini, e come relativamente ridotta a Forlì, Ravenna e Reggio Emilia. Si ribadisce che questi risultati non riflettono *direttamente* la consistenza e la qualità dei servizi offerti agli studenti nelle varie sedi, in quanto dipendono anche dalla composizione

(4) Le sedi di studio emiliano-romagnole si contraddistinguono per il fatto che ciascuna di esse fa capo a uno solo dei quattro atenei in Regione (il che non è vero per molte altre sedi universitarie). In particolare, fanno parte dell'Università di Bologna le sedi di Bologna, Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini e Ozzano Emilia (Ozzano Emilia costituisce una sede di studi particolare, sia per il numero relativamente esiguo di laureati che vi hanno studiato, sia per il fatto che tali laureati fanno capo a un'unica facoltà: Medicina Veterinaria). Modena e Reggio Emilia sono le sedi dell'Università di Modena e Reggio Emilia; analogamente, Parma e Ferrara sono le sedi degli atenei omonimi. Le sedi di Cesenatico, Codigoro, Faenza, Imola e Pieve di Cento non sono considerate qui, in quanto per ciascuna di esse il numero di laureati nell'anno solare 2005 è stato inferiore a 100.

sociale dei collettivi di studenti che si rivolgono alle singole sedi (e di conseguenza dal loro bisogno di assistenza, nonché dalla loro propensione a chiederla e ad ottenerla) e dal grado di riuscita negli studi degli iscritti.

Nella tabella 2 sono riportate alcune informazioni riferite al grado di soddisfazione per la qualità dei servizi di sostegno allo studio di cui alcuni laureati hanno fruito ⁽⁵⁾. Nel complesso la maggioranza dei fruitori è rimasta generalmente soddisfatta dei servizi, ma si segnalano quote non trascurabili di laureati poco appagati: la ristorazione e le borse di studio hanno dato luogo a giudizi, sì, tendenzialmente favorevoli, ma in presenza di una quota consistente (pari all'incirca di 4 fruitori su 10) di insoddisfatti; fra i fruitori del servizio di alloggi gli insoddisfatti sono 1 su 4. In linea di massima si registra un gradimento maggiore fra i laureati delle sedi universitarie settentrionali, specie per quanto concerne le borse di studio e gli alloggi. Particolarmente elevata la soddisfazione nel Nord-Ovest (il contesto in cui i servizi sono, peraltro, meno diffusi) e, più precisamente, presso le sedi di Torino e, in subordine, Genova. Le altre grandi città esprimono un livello qualitativo valutato come apprezzabilmente inferiore alla media nazionale.

(5) La soddisfazione per la qualità degli alloggi è stata rilevata mediante la seguente domanda: “è soddisfatto/a della qualità degli alloggi (pulizia, distanza, spazi disponibili...)?”. La soddisfazione per la borsa di studio è stata rilevata mediante la seguente domanda: “L'importo della borsa di studio si è dimostrato adeguato a coprire i costi sostenuti per il mantenimento agli studi?”. Sono stati considerati soddisfatti coloro che hanno indicato la risposta “decisamente sì” e “più sì che no”; le altre categorie di risposta erano “più no che sì” e “decisamente no”. Fra i fruitori dei servizi di ristorazione la soddisfazione è stata rilevata con due domande distinte: “È soddisfatto/a della qualità dei pasti offerti dal servizio di ristorazione?”; “È complessivamente soddisfatto/a dell'organizzazione (manutenzione, pulizia, affollamento, distanza...) del servizio di ristorazione?”. Sono stati considerati soddisfatti i laureati che hanno dato una risposta favorevole ad entrambi i quesiti (o a un solo quesito qualora non avessero risposto all'altro).

TAB. 2. *Soddisfazione per la qualità di alcuni servizi per gli studenti universitari nelle singole sedi didattiche: soddisfatti per 100 fruitori (2005)*

	Ristora- zione	Borse di studio	Alloggi	Indice di soddisfazione
Nel complesso	58,7	61,1	75,5	–
Nord-Ovest	60,3	72,1	89,3	+8,8
Nord-Est	58,3	64,1	79,2	+2,1
Centro	58,4	53,9	69,9	–4,4
Sud	59,1	60,6	70,2	–1,8
Isole	58,5	53,1	73,5	–3,4
Emilia-Romagna*	54,0	58,8	77,2	–2,4
<i>Grandi città</i>				
Nel complesso	54,9	59,2	72,8	–2,8
Torino	62,8	70,9	92,3	+10,2
Genova	66,0	70,7	79,4	+6,9
Venezia	58,0	59,7	64,8	–4,3
Bologna	44,4	53,7	75,3	–7,3
Firenze	49,4	50,8	69,3	–8,6
Roma	61,9	55,2	53,3	–8,3
Bari	44,3	59,5	73,6	–6,0
Catania	55,7	53,5	65,2	–7,0
<i>Altre città Emilia-Romagna</i>				
Parma	69,2	64,5	77,9	+5,4
Reggio Emilia	63,0	61,6	88,9**	+6,1
Modena	65,6	59,5	85,5	+5,1
Ferrara	65,1	68,1	78,7	+5,5
Ravenna	41,7	57,0	66,7**	–10,0
Forlì	34,3	63,0	73,2	–8,3
Cesena	65,3	60,7	63,6**	–1,9
Rimini	60,5	57,8	50,0**	–9,0
Ozzano Emilia	29,4	58,3	100,0**	–2,5

Fonte: Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, Profilo dei laureati 2005.

* I valori riferiti all'Emilia-Romagna sono valori medi ponderati in funzione del numero di fruitori nelle diverse sedi di studio della Regione.

** I valori sono calcolati su un numero esiguo di fruitori (inferiore a 50).

3. Valutazione di alcune infrastrutture universitarie

I laureandi che hanno compilato il questionario AlmaLaurea sono stati invitati anche ad esprimere un giudizio su alcune infrastrutture delle sedi universitarie: le *aule* in cui si sono svolte le lezioni e le esercitazioni; le *postazioni informatiche*; le *attrezzature* per le altre attività didattiche (come i laboratori e le esperienze pratiche); i servizi di *biblioteca* intesi come supporto allo studio (accesso al prestito e alla consultazione, orari di apertura, ecc.); e gli *spazi per lo studio* individuale (diversi dalle biblioteche). I risultati complessivi sono presentati in tabella 3. Ai giudizi piuttosto favorevoli per i servizi di biblioteca si accompagnano pareri un po' più tiepidi per le aule e per le attrezzature dedicate ad altre attività didattiche; molto meno favorevoli le valutazioni riferite agli spazi per lo studio e per le postazioni informatiche.

I divari territoriali sono piuttosto marcati rispetto a quelli riscontrati nei servizi erogati dagli enti per il diritto allo studio: chi si laurea al Nord percepisce una qualità decisamente migliore rispetto a chi si laurea al Centro-Sud; particolarmente negativi i giudizi di chi ha studiato nelle isole maggiori. Soltanto i servizi bibliotecari si distinguono per una relativa uniformità territoriale. I laureati tendono ad esprimere livelli di soddisfazione più elevati man mano che diminuisce l'ampiezza demografica della città sede di studio, ossia – in linea di massima – al ridursi delle dimensioni dell'ateneo. In altre parole, sembra che i giudizi migliori si abbiano nelle sedi più piccole. Tuttavia, occorre anche ricordarsi che molte sedi di studi (come, ad esempio, limitatamente alle sedi elencate in tabella, Torino, Venezia, Roma e Bari) ospitano strutture di più università, le quali possono dar luogo a giudizi anche apprezzabilmente diversi.

Le valutazioni espresse dai laureati in Emilia-Romagna sono mediamente superiori a quelle nazionali e in linea con quelle del resto del Nord. Ma entro la Regione si individuano, di nuovo, differenze consistenti. Reggio Emilia e, in misura minore,

TAB. 3. *Soddisfazione degli studenti per alcune infrastrutture universitarie nelle singole sedi didattiche: soddisfatti per 100 fruitori (2005)*

	Aule	Postazioni informatiche	Attrezzature per altre attività didattiche	Biblioteche	Spazi per lo studio	Indice di soddisfazione
Nel complesso	66,1	30,6	57,5	87,0	36,8	-
Nord-Ovest	71,5	36,4	66,9	89,2	46,0	+6,4
Nord-Est	69,7	34,3	62,0	88,5	42,0	+3,7
Centro	61,4	25,5	50,0	85,4	28,8	-5,4
Sud	65,4	26,7	54,3	85,9	30,2	-3,1
Isole	53,3	23,6	46,6	82,3	32,1	-14,0
Emilia-Romagna*	71,7	36,1	63,0	87,3	45,0	+5,0
<i>Grandi città</i>						
Nel complesso	62,0	28,2	53,5	86,5	35,1	-2,5
Torino	68,3	31,6	64,8	90,4	51,0	+5,6
Genova	63,9	33,4	57,5	85,7	30,6	-1,4
Venezia	52,2	20,5	40,3	83,9	25,2	-11,2
Bologna	67,8	33,4	59,0	89,5	44,0	+3,1
Firenze	53,4	17,6	40,9	86,5	26,7	-10,6
Roma	58,3	25,4	46,8	82,7	24,4	-8,1
Bari	57,6	22,1	46,7	82,6	24,8	-8,8
Catania	55,3	26,5	50,2	85,5	37,5	-4,6
<i>Altre città Emilia-Romagna</i>						
Parma	79,9	40,8	67,1	80,9	45,8	+7,3
Reggio Emilia	74,8	26,9	57,7	81,4	24,9	-2,5
Modena	72,1	36,5	70,1	92,1	42,0	+7,0
Ferrara	73,3	32,5	65,1	83,2	51,7	+5,6
Ravenna	79,4	29,3	56,8	80,3	36,0	+0,8
Forlì	63,9	30,1	59,5	89,9	52,4	+3,6
Cesena	84,0	70,9	80,8	90,1	47,9	+19,1
Rimini	67,6	44,7	67,5	90,2	41,7	+6,7
Ozzano Emilia	93,4	41,6	84,2	95,1	75,0	+22,3

Fonte: Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, Profilo dei laureati 2005.

* I valori riferiti all'Emilia-Romagna sono valori medi ponderati in funzione del numero di laureati nelle diverse sedi di studio della Regione.

Ravenna si segnalano per una qualità percepita inferiore alla media regionale, specie per le strutture diverse dalle aule didattiche. Parma, Modena Cesena e Ozzano Emilia, al contrario,

si caratterizzano, anche se con punti di forza divergenti, per la buona qualità percepita.

La qualità dei servizi erogati dagli enti preposti alla tutela del diritto allo studio e la qualità delle infrastrutture universitarie non sono necessariamente collegate. La figura 1 rappresenta efficacemente la situazione della qualità percepita in Regione. Il punto di origine del piano cartesiano corrisponde al valore medio nazionale degli indici di soddisfazione per i servizi di diritto allo studio (dimensione orizzontale) e per le infrastrutture universitarie (dimensione verticale). L'Emilia-Romagna nel suo complesso si trova leggermente spostata, rispetto all'origine, verso sinistra (che significa una qualità percepita inferiore alla media nazionale per quanto attiene ai servizi di diritto allo studio) e verso l'alto (una qualità percepita superiore alla media nazionale per quanto attiene alle infrastrutture degli atenei).




FIG. 1. *Mappa della soddisfazione per i servizi offerti dall'ente per il diritto allo studio e per le infrastrutture universitarie fra i laureati presso le sedi universitarie emiliano-romagnole*

I laureati a Parma, Modena e Ferrara si trovano nel quadrante superiore destro, che denota una relativa forza lungo entrambe le dimensioni. Rispetto a questo nucleo Reggio Emilia, come si è già detto, esprime un cedimento in merito alle infrastrutture universitarie. Tutte le sedi dell'Università di Bologna si trovano nel quadrante superiore sinistro, che si caratterizza per buone infrastrutture e qualche limite sul piano dei servizi di diritto allo studio; entro questo gruppo si nota un certo divario fra Ozzano e Cesena, da una parte e in posizione di relativo vantaggio, e, dall'altra, le altre sedi dello stesso ateneo. Il quadrante inferiore sinistro (che ospiterebbe sedi didattiche relativamente deboli su entrambe le dimensioni) è, per fortuna, vuoto.

4. *Valutazione dei servizi cittadini*

Uno degli aspetti più innovativi e illuminanti della rilevazione AlmaLaurea dedicata al Profilo dei laureati riguarda la percezione della qualità dei servizi cittadini. Infatti, è evidente che la qualità dell'esperienza universitaria non dipende esclusivamente dai servizi e dalle strutture messe a disposizione dall'ateneo e dagli enti che sostengono direttamente lo studio universitario. Quanto meno per gli studenti frequentanti, infatti, la qualità dell'esperienza universitaria dipende *anche* dai servizi di vario tipo, erogati da attori pubblici e privati, cui possono accedere nel Comune sede degli studi. Il questionario AlmaLaurea indaga questo ambito della qualità degli studi universitari con quattro domande dedicate ai servizi: culturali (teatri e cinema, biblioteche non universitarie, corsi, ecc.), ricreativi (locali, spettacoli, circoli, ecc.), sanitari (prenotazioni visite, ospedali, prima assistenza, farmacie, ecc.) e di trasporto (mezzi pubblici, viabilità, ecc.) ⁽⁶⁾.

(6) Come si era anticipato, i dati di questo paragrafo si riferiscono al Profilo dei laureati del 2006 (anziché del 2005), in quanto per quell'anno sono disponibili dati anche sulla percezione della qualità dei servizi cittadini in merito ai trasporti.

TAB. 4. *Soddisfazione degli studenti universitari per alcuni servizi cittadini nelle singole sedi didattiche: soddisfatti per 100 fruitori (2006)*

	Servizi culturali	Servizi ricreativi	Servizi sanitari	Trasporti	Indice di soddisfazione
Nel complesso	74,8	64,5	70,6	60,2	–
Nord-Ovest	81,8	69,8	77,4	64,1	+5,8
Nord-Est	81,3	68,5	81,0	70,6	+7,8
Centro	79,9	68,0	67,6	52,5	–0,5
Sud	57,6	53,2	58,8	57,5	–10,8
Isole	57,8	53,0	53,5	43,2	–15,7
Emilia-Romagna*	81,3	68,5	81,0	70,6	+12,5
<i>Grandi città</i>					
Nel complesso	82,1	71,0	69,2	55,8	+2,0
Torino	87,3	75,7	78,0	65,7	+9,2
Genova	76,2	59,5	75,2	54,4	–1,2
Venezia	81,3	50,7	59,5	53,0	–6,4
Bologna	91,8	85,1	83,6	77,4	+17,0
Firenze	78,0	62,4	74,2	46,1	–2,4
Roma	85,5	74,7	62,2	46,6	–0,3
Bari	55,7	50,1	51,5	47,3	–16,4
Catania	72,6	69,7	58,1	42,5	–6,8
<i>Altre città Emilia-Romagna</i>					
Parma	86,9	73,3	89,2	84,8	+16,0
Reggio Emilia	73,8	63,4	83,7	74,3	+6,3
Modena	75,6	62,9	83,0	69,0	+5,1
Ferrara	86,0	70,3	80,9	75,2	+10,6
Ravenna	75,5	46,1	77,0	61,6	–2,5
Forlì	60,1	49,3	78,0	65,6	–4,3
Cesena	71,3	59,1	85,3	70,6	+4,1
Rimini	78,1	80,9	79,9	79,9	+12,2
Ozzano Emilia	70,1	64,6	68,5	57,8	–2,3

Fonte: Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, Profilo dei laureati 2006.

* I valori riferiti all'Emilia-Romagna sono valori medi ponderati in funzione del numero di laureati nelle diverse sedi di studio della Regione.

Come si evince dalla tabella 4, il livello di soddisfazione dei laureati per i servizi cittadini sono piuttosto elevati, specie per quanto concerne i servizi culturali e quelli sanitari. Ancora una volta si registra un divario Nord-Sud a favore delle sedi universitarie settentrionali, specie del Nord-Est. Le sedi

dell'Italia centrale sono simili a quelli del Nord per quanto riguarda l'offerta di servizi culturali e ricreativi, e sono persino superiori a quelle settentrionali in fatto di servizi sanitari; ma nella qualità percepita dei trasporti le sedi dell'Italia centrale conoscono una forte contrazione. I giudizi sui servizi culturali e ricreativi migliorano all'aumentare dell'ampiezza demografica della sede degli studi: sono i grandi centri urbani a garantire la qualità di questi servizi. Per i servizi sanitari e i trasporti, invece, la qualità percepita è maggiore nei centri medio-grandi (di 100-250 mila abitanti): le dimensioni molto grandi, così come quelle troppo ridotte, dei Comuni sembrano influire negativamente sull'efficienza di questi settori.

Entro questo contesto generale l'Emilia-Romagna presenta, nel complesso, un profilo molto robusto, grazie soprattutto alla qualità percepita relativamente elevata dei servizi culturali e dei trasporti offerti dai suoi Comuni sede di studi universitari. Spiccano, in particolare, le posizioni di forza di Bologna (che sopravanza tutti gli altri grandi centri italiani, tra i quali solo Torino presenta un profilo indiscutibilmente positivo), Parma e Rimini. Bologna si distingue soprattutto per la qualità dei servizi culturali e ricreativi (ma anche per il sistema dei trasporti); Parma si impone per l'efficienza dei servizi sanitari e dei trasporti; i punti di forza di Rimini sono i servizi ricreativi e i trasporti. Gli "anelli deboli" della Regione sono Ozzano (soprattutto per la sua perifericità dal punto di vista dei trasporti, ma si tratta comunque – come si è già detto – di una sede di scarso peso quantitativo), Forlì e Ravenna (per una poco attraente offerta ricreativa).

La situazione complessiva delle sedi didattiche emiliano-romagnole, per quanto riguarda la qualità percepita delle infrastrutture universitarie e dei servizi cittadini, è rappresentata sinteticamente nella figura 2. Come accade nella figura 1, anche qui l'origine del piano cartesiano corrisponde ai valori medi nazionali degli indici di soddisfazione. Il saldo collocamento del baricentro dell'Emilia-Romagna nel quadrante superiore destro evidenzia la sua forza lungo entrambe le dimensioni




FIG. 2. *Mappa della soddisfazione per le infrastrutture universitarie e per i servizi cittadini fra i laureati presso le sedi universitarie emiliano-romagnole*

indagate. Lo stesso vale per quasi tutte le singole sedi universitarie, egualmente collocate nel quadrante superiore destro: chi con una spiccata superiorità dei servizi cittadini (Bologna e Parma), chi con un vantaggio relativo più marcato in relazione alle infrastrutture universitarie (Cesena). Fanno eccezione: Reggio Emilia che, come il suo partner di ateneo Modena, si allontana poco dall'origine; Ravenna e Forlì, che pure sono poco caratterizzati, ma che rispetto a Reggio soffrono di una relativa debolezza dei servizi cittadini; e Ozzano, che compensa la scarsa attrattiva dei suoi servizi cittadini con ottime infrastrutture per lo studio.

In sintesi, dunque, è possibile affermare che nelle sedi universitarie emiliano-romagnole i livelli di fruizione dei servizi erogati dagli enti di diritto allo studio e i livelli di gradimento per tali servizi risultano – dalle dichiarazioni rese dai *laureati* – leggermente inferiori rispetto a quelli osservati a livello na-

zionale e nel Nord-Est. I giudizi degli stessi laureati in merito alle qualità delle infrastrutture universitarie sono leggermente migliori della media nazionale, ma non si discostano in maniera significativa da quelli espressi negli altri atenei del Nord. È piuttosto nella qualità dei servizi cittadini offerti dalla maggior parte dei Comuni sede di studi universitari che l'Emilia-Romagna trova un vantaggio competitivo rispetto ad altri contesti territoriali – un vantaggio che le politiche per la tutela del diritto allo studio farebbero bene a tenere nella dovuta considerazione.

Inoltre, nell'ambito dei limiti messi in evidenza all'inizio di questi articolo, sarebbe opportuno effettuare analisi più approfondite al fine di vagliare la qualità percepita dei vari servizi di cui si avvalgono gli studenti universitari anche alla luce di altri fattori rilevanti qui non trattati, come – ad esempio – la provenienza sociale e scolastica degli studenti medesimi, il loro genere, le specificità dei gruppi disciplinari in cui si conseguono i titoli e la propensione a ricercare ulteriori qualificazioni formative dopo la laurea.

Gli interventi delle Aziende per il diritto allo studio tra equità e controllo della spesa

Marco Trentini*

Sommario

1. Introduzione. – **2. La diversificazione degli interventi e le differenze fra le Regioni.** – **3. Il confronto fra gli atenei.** – **4. I mutamenti nel tempo in Emilia-Romagna.** – **5. Conclusioni.**

1. Introduzione

Le Aziende per il diritto allo studio mirano a ridurre le disuguaglianze sociali nell'accesso, nella permanenza e nella riuscita negli studi. Si tratta di una questione emersa soprattutto in seguito alla scolarizzazione di massa (1): da un lato, l'istruzione svolge un ruolo sempre più importante nella selezione sociale e nella definizione della posizione professionale e dello *status* sociale, dall'altro, le scelte scolastiche e formative e lo stesso successo scolastico possono essere condizionati dalle differenze di classe sociale, di condizioni socio-culturali, di genere, di etnia, ecc.

Oggi le disuguaglianze nell'istruzione hanno una rilevanza non solo sociale, ma anche economica. Infatti, i mutamenti in atto a livello socio-economico che stanno spingendo i paesi più industrializzati ad orientarsi verso quella che sinteticamente è definita un'economia della conoscenza richiedono un innalzamento del livello d'istruzione della popolazione e, quindi, maggiori opportunità di accesso all'istruzione.

(*) *Ricercatore in Sociologia economica e del lavoro, presso il Dipartimento di Scienze dell'educazione, Università di Bologna.*

(1) S. BRINT, *Scuola e società*, Bologna, Il Mulino, 1999.

Nel campo del diritto allo studio gli attori principali in Italia sono pubblici (Stato e Regioni). Questo non sorprende visto che il finanziamento dell'istruzione è principalmente pubblico. Va anche tenuto presente che soprattutto a partire dal XX secolo lo Stato svolge una funzione redistributiva attraverso le politiche pubbliche e la politica sociale. Inoltre in Italia il diritto allo studio è riconosciuto dalla Costituzione (art. 34), seppur con delle differenze a seconda del livello: mentre nel caso dell'istruzione di base l'accesso è universale, per quella superiore e universitaria esplicito è il riferimento al merito e alle capacità individuali.

Questo articolo intende analizzare gli interventi erogati dalle Aziende per il diritto allo studio agli studenti iscritti all'istruzione terziaria (Università e altri Istituti di grado universitario, come ad esempio, le Accademie di Belle Arti), con un riferimento specifico all'Emilia-Romagna. L'indagine è condotta a tre livelli, vale a dire facendo un confronto fra Regioni, fra atenei e fra le quattro Aziende per il diritto dello studio in Emilia-Romagna (Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma), prima della creazione di un'unica Azienda a livello regionale (legge regionale n. 15/2007).

2. *La diversificazione degli interventi e le differenze fra le Regioni*

La scelta di proseguire gli studi all'Università una volta conclusa la scuola secondaria può essere considerata l'esito di un processo decisionale nel quale entrano in gioco fattori di diverso tipo: attitudini, progetti individuali, condizionamenti posti dal contesto socio-culturale ⁽²⁾, disponibilità di risorse

(2) A. CAVALLI e C. FACCHINI (a cura di), *Scelte cruciali. Indagine IARD su giovani e famiglie di fronte alle scelte alla fine della scuola secondaria*, Bologna, Il Mulino, 2001. Ad esempio, la famiglia contribuisce a formare modelli culturali e atteggiamenti nei confronti dell'istruzione.

economiche per citarne alcuni. Anche se non è spiegabile facendo riferimento esclusivamente ai costi dell'istruzione⁽³⁾, essi possono essere un fattore di esclusione, soprattutto per gli individui delle classi sociali più basse.

L'OECD⁽⁴⁾ facendo riferimento alle tasse di iscrizione che sono spesso considerate una delle principali voci di spesa e barriere all'accesso all'istruzione terziaria e ai sussidi (borse di studio e prestiti) concessi agli studenti che, invece, dovrebbero incentivare l'iscrizione, individua quattro modelli:

- paesi con basse tasse di iscrizione (meno di \$ 300) e alta percentuale di studenti che ricevono sussidi (più del 55%): Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia;

- paesi con elevate tasse di iscrizione (più di \$ 1.500) e alta percentuale di studenti che ricevono sussidi (più del 55%): Inghilterra, Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Olanda;

- paesi con elevate tasse di iscrizione (più di \$ 1.500) e bassa percentuale di studenti che ricevono sussidi (meno del 40%): Giappone e Corea;

- paesi con basse tasse di iscrizione (meno di \$ 1.100) e bassa percentuale di studenti che ricevono sussidi (meno del 40%): Italia, Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Spagna.

Pur con tutte le semplificazioni che questi confronti presentano, in termini comparati l'Italia si caratterizza, quindi, come un paese dove i costi di accesso all'istruzione terziaria non sono particolarmente elevati e il numero di beneficiari di misure a sostegno dell'istruzione superiore è relativamente limitato.

Entrando più nello specifico, in Italia le Aziende per il diritto allo studio sostengono gli studenti con una pluralità di interventi: borse di studio, posti alloggio, contributi alloggio, premi per la tesi di laurea, prestiti d'onore, sostegno alla mobilità internazionale, misure a favore di studenti disabili, rapporti

(3) L'istruzione terziaria ha dei costi per gli individui che possono essere diretti (tasse di iscrizione, acquisto di libri, alloggio per gli studenti fuori sede, ecc.) e indiretti (mancato guadagno).

(4) *Education at Glance 2007. OECD Indicators*, OECD, Paris, 2007.

di collaborazione a studenti (part time di 150 ore da svolgere presso strutture di un ateneo), servizi mensa. Per la maggior parte degli interventi i criteri di accesso sono duplici e fanno riferimento alla condizione economica e al merito.

Iniziando l'analisi dell'offerta dal punto di vista quantitativo si può notare che le borse di studio sono la forma più consistente di sostegno degli studenti ed ammontano, a livello nazionale, nell'anno accademico 2006-07 al 64,5% del totale (tab. 1). Se si considerano quelle che nella letteratura⁽⁵⁾ sono ritenute le due principali forme di finanziamento degli studi, le borse di studio e i prestiti d'onore, in Italia prevalgono decisamente le prime (i prestiti d'onore, che nella tabella 1 sono compresi nella voce altro, sono pari allo 0,1%). È, quindi, ben consolidata una forma di sostegno finanziario che ha il vantaggio per gli studenti di non prevedere oneri legati alla restituzione del debito una volta conseguita la laurea, come invece avviene nel caso dei prestiti d'onore. Nel caso delle borse di studio, a differenza dei prestiti d'onore, gli oneri finanziari ricadono sulla collettività e non sull'individuo. Questo, secondo alcuni autori, ha il vantaggio di incentivare maggiormente gli studenti ad iscriversi all'università, soprattutto se le borse di studio sono numerose dal punto di vista quantitativo e generose in termini economici.

Un confronto fra le Regioni evidenzia l'esistenza di differenze a proposito della diversificazione degli interventi erogati (tab. 1). È, infatti, possibile individuare tre gruppi di Regioni:

- quelle a bassa diversificazione: più dell'80% degli interventi è rappresentato dalle borse di studio (Molise, Campania, Piemonte, Liguria);

- quelle a media diversificazione: le borse di studio vanno dal 79% al 50% (Lazio, Abruzzo, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Umbria, Lombardia, Sicilia, Calabria, Friuli-Venezia Giulia e Puglia);

(5) G. JONES, *Economia dell'istruzione*, Bologna, Il Mulino, 2000.

TAB. 1. *Composizione per Regione degli interventi erogati nell'a.a. 2006-07 (valori percentuali)*

	Borse studio	Posti alloggio	Premi laurea	Contributi trasporto	Altro*	Totale	N
Molise	92,1	–	–	–	7,9	100,0	394
Campania	86,9	1,7	7,9	0,7	2,8	100,0	9.849
Piemonte	82,5	12,8	1,8	–	2,9	100,0	15.056
Liguria	82,0	13,9	2,6	–	1,5	100,0	4.487
Lazio	79,4	6,7	4,8	4,2	4,9	100,0	24.863
Abruzzo	76,5	2,2	1,0	8,4	11,9	100,0	5.045
Sardegna	75,0	14,1	1,9	–	9,0	100,0	8.534
Trentino-Alto Adige	73,5	15,8	0,1	8,1	2,5	100,0	9.149
Emilia-Romagna	71,0	15,9	4,9	2,6	5,6	100,0	18.497
Umbria	68,1	12,7	5,1	6,4	7,7	100,0	7.762
Lombardia	67,9	21,3	2,1	0,8	8,0	100,0	24.123
Sicilia	67,8	12,7	0,5	3,6	15,4	100,0	15.771
Calabria	65,6	26,9	3,2	1,5	2,9	100,0	8.418
Friuli-Venezia Giulia	64,8	16,4	0,2	2,1	16,4	100,0	4.613
Puglia	52,9	7,8	–	36,6	2,7	100,0	14.470
Basilicata	47,5	8,1	1,3	24,8	18,3	100,0	1.653
Marche	41,3	31,0	1,2	19,6	6,9	100,0	11.619
Toscana	38,4	11,5	–	42,5	7,6	100,0	30.338
Valle d'Aosta	14,1	–	4,7	74,8	6,4	100,0	2.057
Veneto**	9,3	78,2	–	–	12,5	100,0	2.681
Totale	64,5	14,2	2,3	12,2	6,8	100,0	218.824

Fonte: Nostre elaborazioni di dati MUR, Banca dati del Diritto allo studio.

* Altro: prestiti d'onore, mobilità internazionale, contributi alloggio, interventi a favore di studenti disabili, attività di collaborazione, altri sussidi.

** Nella Regione Veneto l'erogazione delle borse di studio è affidata alle Università.

– Intervento non erogato. Si può ipotizzare che in qualche caso potrebbe trattarsi di un valore mancante.

– quelle ad alta diversificazione: le borse di studio ammontano a meno del 50% degli interventi (Basilicata, Marche, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto ⁽⁶⁾).

In Emilia-Romagna fra gli interventi diversi dalle borse di studio spiccano i posti alloggio (15,9%) e i premi per le tesi di

(6) Nel caso del Veneto va tenuto presente che l'erogazione delle borse di studio è gestita direttamente dalle singole Università.

TAB. 2. Indicatori relativi alla spesa nel 2006 (valori percentuali e in euro)

	% Spesa per borse di studio sul totale	Spesa media per intervento in €	Spesa media per borsa di studio in €
Puglia	97,6	1.276	2.389
Liguria	95,8	1.388	1.642
Calabria	95,6	2.003	2.958
Piemonte	95,5	1.923	2.238
Trentino-Alto Adige	95,4	2.145	2.912
Lombardia	94,4	1.978	2.793
Emilia-Romagna	93,8	2.188	2.929
Sardegna	93,7	2.010	2.531
Lazio	93,5	2.236	2.662
Molise	93,5	2.578	2.707
Abruzzo	93,0	2.455	3.016
Campania	92,0	2.066	2.210
Toscana	91,6	1.152	2.799
Friuli-Venezia Giulia	91,1	2.204	3.145
Basilicata	89,3	2.705	5.161
Marche	88,8	1.191	2.584
Umbria	87,8	1.568	2.033
Sicilia	83,1	2.165	2.719
Veneto*	41,0	525	2.326
Valle d'Aosta	24,1	1.318	2.241
Totale	91,9	1.822	2.634

Fonte: Nostre elaborazioni di dati MUR, Banca dati del Diritto allo studio.

* Nella Regione Veneto l'erogazione delle borse di studio è affidata alle Università.

laurea (4,9%). Questi ultimi mostrano che in Emilia-Romagna rispetto ad altre realtà il merito, oltre a costituire un criterio fondamentale per l'accesso agli interventi a sostegno del diritto allo studio, incomincia ad essere riconosciuto e premiato.

Se si considerano indicatori di spesa, le differenze fra Regioni tendono a ridursi (tab. 2). A parte il Veneto, per le ragioni già citate, e la Valle d'Aosta, dove il grosso della spesa è rappresentato dai contributi trasporto erogati agli studenti iscritti anche ad Università fuori Regione, nelle altre la quota di spesa per le borse di studio sul totale va dal 97,6% del Piemonte all'83,1% della Sicilia. In Emilia-Romagna è pari al 93,8%.

Diversa è, invece, la generosità delle varie Regioni, misurata dall'importo della spesa media per intervento e della spesa media per borse di studio: se si considera la spesa media per intervento, le Regioni più generose sono la Basilicata (€ 2.705), il Molise (€ 2.578), l'Abruzzo (€ 2.455), il Lazio (€ 2.236) e l'Emilia-Romagna (€ 2.188); se si fa riferimento alle borse di studio sono la Basilicata (€ 5.161), il Friuli-Venezia Giulia (€ 3.145), l'Abruzzo (€ 3.016), la Calabria (€ 2.958) e l'Emilia-Romagna (€ 2.929). Nel complesso l'Emilia-Romagna si caratterizza come una Regione piuttosto generosa, un dato particolarmente significativo anche tenuto conto del fatto che le Regioni dove la spesa media è più elevata sono soprattutto Regioni del sud e, nel caso delle borse di studio, a statuto speciale (Friuli-Venezia Giulia).

Le differenze fra le Regioni possono anche riguardare la modalità di gestione dei servizi, come dimostra il caso della ristorazione (tab. 3). Ci possono essere tre forme di gestione:

- diretta;
- indiretta;
- in convenzione.

In alcune Regioni prevale quella diretta (Marche, Sardegna, Toscana, Veneto e Liguria), mentre in altre o è indiretta (Trentino-Alto Adige, Abruzzo, Puglia, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Calabria e Sicilia) o in convenzione (Molise, Valle d'Aosta, Basilicata, Campania, Lombardia).

Da una prima analisi dei dati, quindi, emergono delle differenze fra le Regioni che riguardano sia il tipo di intervento erogato, che la generosità che la modalità di gestione di alcuni servizi. Tuttavia, per verificare se esistono dei modelli regionali di sostegno del diritto allo studio può essere utile effettuare un confronto a livello di ateneo. Il caso dell'Emilia-Romagna, su cui ci si concentrerà per vedere se tende a prevalere una certa omogeneizzazione, è di grande interesse visto che ha quattro atenei (Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma).

TAB. 3. *Pasti erogati nel 2006 per tipo di struttura (valori percentuali)*

	Mense a gestione diretta	Mense a gestione indiretta	Convenzione	Totale	Numero pasti
Marche	68,3	25,0	6,7	100,0	1.040.697
Sardegna	68,0	30,3	1,7	100,0	718.831
Toscana	59,4	21,4	19,2	100,0	3.650.540
Veneto*	53,5	36,0	10,5	100,0	1.986.721
Liguria	44,0	15,7	40,3	100,0	462.032
Campania	37,1	11,4	51,5	100,0	749.004
Lazio	34,9	49,1	16,0	100,0	1.278.435
Lombardia	32,0	27,4	40,6	100,0	2.639.067
Umbria	30,3	60,5	9,2	100,0	686.126
Valle d'Aosta	6,3	–	93,7	100,0	7.840
Trentino-Alto Adige	–	95,1	4,9	100,0	389.430
Abruzzo	–	94,9	5,1	100,0	628.376
Friuli-Venezia Giulia	–	73,1	26,9	100,0	720.817
Emilia-Romagna	–	73,1	26,9	100,0	1.399.405
Sicilia	–	65,8	34,2	100,0	2.032.499
Calabria	–	62,5	37,5	100,0	1.421.800
Basilicata	–	48,5	51,5	100,0	100.704
Piemonte	–	77,0	23,0	100,0	647.521
Molise	–	–	100,0	100,0	72.000
Puglia	–	95,0	5,0	100,0	551.704
Totale	30,3	45,8	23,9	100,0	21.183.549

Fonte: Nostre elaborazioni di dati MUR, Banca dati del Diritto allo studio.

* Nella Regione Veneto l'erogazione delle borse di studio è affidata alle Università.

– Intervento non erogato. Si può ipotizzare che in qualche caso potrebbe trattarsi di un valore mancante.

Il confronto fra atenei è importante anche perché la gran parte degli interventi per il diritto allo studio è rivolta agli studenti universitari (in Emilia-Romagna nell'anno accademico 2006-07 ammontano complessivamente a circa il 97% degli interventi erogati).

3. *Il confronto fra gli atenei*

Nella scelta degli atenei da comparare sono stati scelti quelli che sulla base dell'indagine Censis-la Repubblica sono considerati fra i migliori in Italia ⁽⁷⁾ nelle due categorie dimensionali in cui rientrano gli atenei emiliano-romagnoli, vale a dire i grandi (Bologna) e i medi atenei (Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma). Inoltre sono state prese in considerazione due università private, la Cattolica e la Bocconi.

L'analisi della composizione percentuale degli interventi erogati nell'anno accademico 2006-07 evidenzia l'esistenza di una grande differenziazione fra atenei (tab. 4) che non sembra essere spiegata da variabili come la dimensione o la natura pubblica o privata di un'università.

Ad esempio, all'interno dei grandi atenei quelli a bassa diversificazione degli interventi sono Salerno, Napoli, Torino e Palermo, a media Roma, Bologna, Firenze, Milano e Catania e alta Pisa e Bari. Fra i medi atenei rientrano nella prima categoria Sassari, nella seconda Trento, Parma, Ferrara e Macerata e nella terza Ancona e Modena e Reggio Emilia. Diversa è anche la collocazione delle due università private con la Cattolica che rientra fra quelli a media diversificazione e la Bocconi ad alta.

Già da questa prima analisi emerge come i quattro atenei emiliano-romagnoli rientrino in gruppi diversi. Bologna, inoltre, si distingue per l'erogazione di premi per le tesi di laurea (6,6%), ambito in cui è preceduta solo da Napoli (8,4%).

Le differenze fra atenei tendono a ridursi se si considera la percentuale di spesa destinata alle borse di studio che va dal 98,5% di Bari al 75,5% di Ancona (tab. 5). Le borse di studio rappresentano più del 90% della spesa per la maggior parte degli atenei considerati.

(7) È stato escluso l'ateneo di Padova perché i dati del MUR non comprendono l'erogazione borse di studio.

TAB. 4. *Composizione per ateneo degli interventi erogati nell'a.a. 2006-07 (valori percentuali)*

	Borse studio	Posti alloggio	Premi laurea	Mobilità internaz.	Altro*	Totale	N
<i>Grandi atenei</i>							
Salerno	89,2	–	5,5	1,0	4,3	100,0	1.523
Napoli Federico II	86,9	3,6	8,4	1,0	–	100,0	4.506
Torino	85,3	10,4	1,5	0,9	1,8	100,0	9.770
Palermo	80,9	16,8	–	0,1	2,2	100,0	4.236
Roma La Sapienza	79,2	7,9	5,8	0,5	6,6	100,0	14.381
Bologna	78,0	13,7	6,6	0,7	1,0	100,0	11.228
Firenze	73,9	14,6	–	0,9	10,6	100,0	5.313
Milano Statale	70,4	16,7	1,0	2,7	9,2	100,0	3.096
Catania	55,6	13,3	0,8	2,0	28,3	100,0	7.598
Bari	44,2	7,0	–	0,2	48,7	100,0	8.224
Pisa	21,3	6,5	–	0,2	72,0	100,0	19.219
<i>Medi atenei</i>							
Sassari	81,6	13,2	1,0	–	4,2	100,0	2.350
Trento	76,5	14,9	0,4	1,8	6,4	100,0	2.727
Parma	75,8	22,6	0,0	1,6	0,0	100,0	2.475
Ferrara	73,1	21,0	–	–	5,9	100,0	1.594
Macerata	63,9	31,1	0,1	0,9	4,0	100,0	1.409
Ancona	49,0	14,1	–	–	36,9	100,0	2.682
Modena e Reggio E.	41,6	16,1	2,8	1,2	38,3	100,0	3.073
Privati					–		
Cattolica**	69,3	23,0	5,0	1,0	1,8	100,0	4.804
Bocconi	48,0	30,1	3,8	9,4	8,7	100,0	2.767

Fonte: Nostre elaborazioni di dati MUR, Banca dati del Diritto allo studio.

* Prestiti d'onore, contributi alloggio, interventi a favore di studenti disabili, attività di collaborazione, altri sussidi.

** Tutte le sedi, esclusi i corsi attivati in Basilicata e Molise.

– Intervento non erogato. Si può ipotizzare che in qualche caso potrebbe trattarsi di un valore mancante.

Può essere utile confrontare i diversi atenei utilizzando degli indicatori tipici nell'analisi della politica di sociale come quelli di copertura e di generosità. I primi fanno riferimento alla quota di beneficiari di interventi per il sostegno del diritto allo studio; i secondi, come già detto, agli importi erogati. L'analisi è stata condotta inizialmente a livello complessivo e successivamente facendo riferimento a due degli interventi più importanti dal

TAB. 5. Spesa per borse di studio per ateneo nel 2006 (valori percentuali)

	%
<i>Grandi atenei</i>	
Bari	98,5
Milano Statale	96,6
Torino	96,0
Firenze	94,7
Roma La Sapienza	94,3
Salerno	94,3
Bologna	93,2
Napoli Federico II	90,4
Pisa	89,1
Catania	85,2
Palermo	77,4
<i>Medi atenei</i>	
Parma	98,0
Sassari	96,9
Macerata	96,0
Modena e Reggio Emilia	93,2
Trento	90,8
Ferrara	89,4
Ancona	75,5
Privati	
Cattolica*	97,0
Bocconi	87,2

Fonte: Nostre elaborazioni di dati MUR, Banca dati del Diritto allo studio.

* Tutte le sedi, esclusi i corsi attivati in Basilicata e Molise.

punto di vista quantitativo, vale a dire le borse di studio e i posti alloggio.

Come indicatore di copertura a livello complessivo è stato calcolato il numero medio di interventi per iscritto. Si tratta di un indicatore che va interpretato con una certa cautela. Infatti, essendo calcolato sul totale degli studenti iscritti, un diverso tasso di copertura può essere dovuto al fatto che pochi studenti possono rispettare i criteri di reddito e di merito necessari per l'accesso alle misure a sostegno degli studenti oppure al fatto che un ateneo può essere più o meno restrittivo nella fissazione degli stessi. Come indicatore di generosità, invece, è stata considerata la spesa media per intervento.

TAB. 6. *Indicatori di copertura e di generosità per ateneo relativi agli interventi erogati nell'a.a. 2006-2007 e alla spesa nel 2006*

	Interventi per iscritto	Spesa media per intervento in €
<i>Grandi atenei</i>		
Pisa	40,8	626
Torino	16,2	1.925
Bari	14,1	1.012
Catania	12,2	2.240
Bologna	11,8	2.319
Roma La Sapienza	11,2	2.329
Firenze	8,9	2.427
Palermo	6,7	2.513
Milano Statale	5,2	2.065
Napoli Federico II	5,0	1.974
Salerno	3,9	2.671
<i>Medi atenei</i>		
Trento	17,6	1.942
Ancona	17,1	1.365
Sassari	15,2	2.138
Macerata	11,7	1.586
Ferrara	9,7	2.232
Parma	9,3	2.572
Modena e Reggio Emilia	5,1	1.342
<i>Privati</i>		
Bocconi	21,7	2.241
Cattolica*	12,4	1.817

Fonte: Nostre elaborazioni di dati MUR, Banca dati del Diritto allo studio.

* Tutte le sedi, esclusi i corsi attivati in Basilicata e Molise.

– Intervento non erogato. Si può ipotizzare che in qualche caso potrebbe trattarsi di un valore mancante.

Gli atenei con il tasso di copertura più elevato sono Pisa (40,8 interventi per iscritto) e la Bocconi (21,7) (tab. 6).

Tuttavia, ci sono delle importanti differenze fra i due. Nel caso di Pisa, l'elevata copertura è dovuta soprattutto alla concessione di contributi per il trasporto che ammontano ben al 67% del totale degli interventi erogati. Questo aiuta anche a spiegare perché Pisa sia uno degli atenei meno generosi: infatti, i contributi per i trasporti sono un intervento a basso

costo, almeno rispetto ad altri. Nel caso della Bocconi, invece, rilevante è l'incidenza dei posti alloggio (30,1%) accanto alle borse di studio (48%). Alla Bocconi, inoltre, hanno anche una relativamente alta incidenza gli interventi a sostegno della mobilità internazionale (9,4%).

Per quanto riguarda la copertura, gli atenei emiliano-romagnoli si collocano in una posizione intermedia (Bologna 11,8, Ferrara 9,7 e Parma 9,3) e medio-bassa (Modena e Reggio Emilia 5,1).

Se, invece, si considera la generosità, la situazione cambia. L'ateneo più generoso è Salerno con una spesa media per intervento di € 2.671, seguito da Parma (€ 2.572) e da Palermo (€ 2.513). Bologna e Ferrara si collocano in posizione medio-alta e Modena e Reggio Emilia bassa.

Il confronto della graduatoria degli atenei per indice di copertura e di generosità mostra come tendenza generale l'esistenza di una relazione inversa fra le due (tab. 7).

Se si passa alle borse di studio, nel caso della copertura è utile analizzare il processo che va dalla presentazione della domanda al conseguimento della borsa di studio. Il passaggio intermedio è rappresentato dall'avere o meno i requisiti di idoneità.

I vari atenei presentano delle differenze per quanto riguarda la percentuale di studenti iscritti che presentano la domanda di borsa di studio, di idonei e di idonei che ottengono la borsa di studio (tab. 8). La prima varia dal 19,9% di Catania al 4% di Modena e Reggio Emilia, la seconda dal 94,5% di Torino al 57,4% di Napoli e la terza dal 100% di molti atenei (Torino, la Cattolica, Macerata, Roma, Sassari, Pisa, Firenze, la Bocconi, Trento e Milano) al 33,3% di Salerno.

Nel complesso il processo di erogazione delle borse di studio è piuttosto selettivo. Come ci si poteva aspettare la selezione maggiore avviene nella fase fra la presentazione della domanda e il riconoscimento dell'idoneità. Negli atenei del Sud, comunque, la selettività è maggiore e l'idoneità non è una garanzia di ottenimento della borsa di studio.

TAB. 7. *Graduatoria degli atenei per copertura e generosità*

Copertura	Generosità
1. Pisa	1. Salerno
2. Bocconi	2. Parma
3. Trento	3. Palermo
4. Ancona	4. Firenze
5. Torino	5. Roma La Sapienza
6. Sassari	6. Bologna
7. Bari	7. Bocconi
8. Cattolica*	8. Catania
9. Catania	9. Ferrara
10. Bologna	10. Sassari
11. Macerata	11. Milano Statale
12. Roma La Sapienza	12. Napoli Federico II
13. Ferrara	13. Trento
14. Parma	14. Torino
15. Firenze	15. Cattolica*
16. Palermo	16. Macerata
17. Milano Statale	17. Ancona
18. Modena e Reggio Emilia	18. Modena e Reggio Emilia
19. Napoli Federico II	19. Bari
20. Salerno	20. Pisa

Fonte: Nostre elaborazioni di dati MUR, Banca dati del Diritto allo studio.

* Tutte le sedi, esclusi i corsi attivati in Basilicata e Molise.

Gli atenei emiliano-romagnoli presentano un diverso grado di selettività: è piuttosto bassa a Bologna (la percentuale di idonei è pari all'85,9% e quella di idonei che ottengono la borsa è del 95,8%) e un po' più alta a Parma, Modena e Reggio Emilia e Ferrara (dove i valori sono rispettivamente 64,0% e 84,2%, 65,0% e 81,6%, 68,3% e 91,5%)

La Bocconi, con un importo medio della borsa di studio di € 4.066, è l'ateneo più generoso; Napoli con € 2.054 quello meno. Gli atenei emiliano-romagnoli si segnalano per una generosità piuttosto elevata, soprattutto Parma (€ 3.324) e Modena e Reggio Emilia (€ 3.013).

Anche la concessione dei posti alloggi è piuttosto selettiva (tab. 9).

TAB. 8. *Indicatori di copertura e generosità relativi alle borse di studio erogate per ateneo nell'a.a. 2006-07 (valori percentuali e in euro)*

	% domande su iscritti	% idonei su domande	% borse su idonei	Borsa media in €
<i>Grandi atenei</i>				
Torino	14,6	94,9	100,0	2.167
Milano Statale	5,8	63,3	100,0	2.832
Firenze	8,8	74,6	100,0	3.113
Pisa	11,5	75,1	100,0	2.626
Roma La Sapienza	11,4	78,1	100,0	2.772
Bologna	14,6	85,9	95,8	2.800
Napoli Federico II	12,0	57,4	62,9	2.054
Bari	14,4	69,5	62,1	2.257
Catania	19,9	59,8	56,9	3.432
Palermo	15,9	88,3	38,7	2.403
Salerno	18,0	58,1	33,3	2.826
<i>Medi atenei</i>				
Trento	18,9	71,0	100,0	2.269
Macerata	8,9	83,6	100,0	2.382
Sassari	16,4	75,6	100,0	2.539
Ferrara	11,4	68,3	91,5	2.728
Parma	13,1	64,0	84,2	3.324
Ancona	14,5	70,3	82,8	2.095
Modena e Reggio Emilia	14,3	65,0	81,6	3.013
<i>Privati</i>				
Bocconi	14,1	73,9	100,0	4.066
Cattolica*	10,1	85,3	100,0	2.459

Fonte: Nostre elaborazioni di dati MUR, Banca dati del Diritto allo studio.

* Tutte le sedi, esclusi i corsi attivati in Basilicata e Molise.

La percentuale di domande è inferiore a quella delle borse di studio e, a parte la Bocconi dove è piuttosto alta (13,9% delle domande sul totale degli iscritti) varia dal 5,5% di Pisa allo 0,9% di Napoli. La percentuale di posti alloggio concessi sul numero di domande presentate va dal 100% di Torino al 20% di Napoli. Negli atenei emiliano-romagnoli tende ad essere alta a Bologna (85,9%) e a Ferrara (79%), medio-alta a Modena e Reggio Emilia (66,0%) e media a Parma (46,9%).

Nel complesso, la differenziazione emersa fra le Regioni in termini di interventi a sostegno del diritto allo studio è

TAB. 9. *Indicatori di copertura relativi ai posti alloggio per ateneo nell'a.a. 2006-07 (valori percentuali)*

	% domande su iscritti	% posti alloggio assegnati su domande
<i>Grandi atenei</i>		
Torino	1,7	100,0
Bologna	2,0	85,9
Milano Statale	1,4	62,9
Palermo	2,0	55,0
Bari	1,9	52,5
Pisa	5,5	48,3
Catania	3,4	47,3
Roma La Sapienza	1,9	46,2
Firenze	3,8	34,1
Napoli Federico II	0,9	20,0
Salerno	–	–
<i>Medi atenei</i>		
Macerata	4,5	81,3
Ferrara	2,6	79,0
Trento	3,7	70,0
Modena e Reggio Emilia	4,5	66,0
Ancona	4,1	59,5
Sassari	4,1	49,1
Parma	4,5	46,9
Privati		
Cattolica*	3,1	93,3
Bocconi	13,9	47,0

Fonte: Nostre elaborazioni di dati MUR, Banca dati del Diritto allo studio.

* Tutte le sedi, esclusi i corsi attivati in Basilicata e Molise

– Intervento non erogato. Si può ipotizzare che in qualche caso potrebbe trattarsi di un valore mancante.

ulteriormente accentuata dal confronto fra gli atenei. Inoltre, alcune variabili come la dimensione dell'ateneo, il fatto che sia pubblico e privato o la localizzazione nella stessa Regione ⁽⁸⁾ non sembrano essere decisive nello spiegare queste differenze. Più importanti sembrano aspetti legati alle scelte politiche dei

(8) Si ricorda che l'analisi si è concentrata solo sull'Emilia-Romagna.

singoli atenei. In generale c'è una distinzione fra alcuni atenei che privilegiano la copertura ed altri la generosità.

4. *I mutamenti nel tempo in Emilia-Romagna*

Finora l'analisi è stata condotta in forma statica, considerando l'anno accademico 2006-07. Questo paragrafo, facendo riferimento alle quattro Aziende per il diritto allo studio che operano in Emilia-Romagna, si concentra sui cambiamenti nel tempo. L'arco di tempo considerato va dall'anno accademico 2000-01 al 2006-07.

Gli andamenti nelle quattro agenzie per il diritto allo studio si presentano piuttosto diversificati. Tre Aziende (Arstud Bologna, Arestud Modena, Arsdù Ferrara) mostrano un crescita quantitativa degli interventi (tab. 10), piuttosto consistente nel caso di Arestud Modena. Quest'ultima è anche l'Azienda i cui valori mostrano una maggiore variabilità nel tempo che è dovuta soprattutto alla voce "contributi per il trasporto", la cui quantità cambia in misura consistente ed irregolare nel periodo considerato.

L'Adsù di Parma ha, invece, ridotto il numero di interventi erogati. L'andamento è dovuto soprattutto alla voce "altri sussidi", per cui si può pensare che nell'anno accademico 2000-01, che rappresenta la base di riferimento per il calcolo dei numeri indice, si siano verificati degli interventi di tipo eccezionale. Più contenuta è, invece, la riduzione del numero delle borse di studio, che è l'intervento più consistente dal punto di vista quantitativo, e dei posti alloggio.

Nel caso delle altre tre Aziende, all'espansione degli interventi si è accompagnata una maggiore diversificazione che ha però dei tratti diversi (tab. 11). A Bologna sono stati ampliati soprattutto i premi per le borse di studio che sono passati dallo 0,6% del totale degli interventi nel 2000-01 al 7,3% del 2006-07. A Modena e Reggio Emilia sono aumentati soprattutto i contributi per il trasporto e i sussidi racchiusi nella categoria

TAB. 10. *Variazione degli interventi erogati dalle Aziende per il diritto allo studio in Emilia-Romagna dall'a.a. 2000-01 all'a.a. 2006-07 (manca il 2001-02). Numeri indice 100 = 2001*

	Borse di studio	Posti alloggio	Altro*	Totale
Arstud BO				
2000-01	100	100	100	100
2002-03	122	99	109	117
2003-04	115	103	138	114
2004-05	124	108	237	125
2005-06	122	110	205	123
2006-07	133	110	323	136
Arestud MO-RE				
2000-01	100	100	100	100
2002-03	103	113	296	132
2003-04	103	126	556	170
2004-05	107	132	1.029	239
2005-06	104	131	422	153
2006-07	110	130	494	172
Arsdu FE				
2000-01	100	100	100	100
2002-03	107	134	57	110
2003-04	103	131	34	105
2004-05	125	126	53	122
2005-06	118	156	64	123
2006-07	118	140	200	125
Adsdu PR				
2000-01	100	100	100	100
2002-03	106	109	5	101
2003-04	98	90	22	92
2004-05	90	92	30	87
2005-06	78	92	24	78
2006-07	92	92	23	88

Fonte: Nostre elaborazioni di dati Mur, Banca dati del Diritto allo studio.

* Contributi alloggio, premi per la laurea, prestiti d'onore, sostegno alla mobilità internazionale, interventi a favore di studenti disabili, rapporti di collaborazione a studenti (part time di 150 ore da svolgere presso strutture di un ateneo).

TAB. 11. *Composizione percentuale degli interventi erogati dalle Aziende per il diritto allo studio in Emilia-Romagna dall'a.a. 2000-01 all'a.a. 2006-07 (manca il 2001-02)*

	Borse di studio	Posti alloggio	Premi tesi	Altro*	Totale	N
Arstud BO						
2000-01	79,3	17,1	0,6	3,1	100,0	8.285
2002-03	82,2	14,4	2,3	1,1	100,0	9.725
2003-04	80,0	15,5	3,4	1,1	100,0	9.428
2004-05	78,3	14,7	5,4	1,5	100,0	10.374
2005-06	78,6	15,3	5,1	1,1	100,0	10.160
2006-07	77,5	13,7	7,3	1,5	100,0	11.298
Arestud MO-RE						
2000-01	65,0	21,3	–	13,8	100,0	1.787
2002-03	50,8	18,3	0,1	30,8	100,0	2.360
2003-04	39,4	15,7	1,2	43,7	100,0	3.044
2004-05	29,0	11,7	1,5	57,8	100,0	4.272
2005-06	44,0	18,1	3,1	34,8	100,0	2.738
2006-07	41,6	16,1	2,8	39,5	100,0	3.073
Arsdu FE						
2000-01	77,9	18,5	1,5	2,1	100,0	1.296
2002-03	75,5	22,6	–	1,9	100,0	1.425
2003-04	75,8	23,0	–	1,2	100,0	1.365
2004-05	79,3	19,1	–	1,6	100,0	1.585
2005-06	74,7	23,4	–	1,9	100,0	1.599
2006-07	73,5	20,7	–	5,8	100,0	1.616
Adsu PR						
2000-01	72,9	21,2	1,1	4,8	100,0	2.853
2002-03	76,9	22,8	–	0,3	100,0	2.879
2003-04	77,8	20,8	–	1,4	100,0	2.624
2004-05	75,4	22,6	–	2,1	100,0	2.476
2005-06	73,0	25,2	–	1,8	100,0	2.217
2006-07	76,2	22,3	–	1,6	100,0	2.508

Fonte: Nostre elaborazioni di dati MUR, Banca dati del Diritto allo studio.

* Contributi alloggio, prestiti d'onore, sostegno alla mobilità internazionale, interventi a favore di studenti disabili, rapporti di collaborazione a studenti (part time di 150 ore da svolgere presso strutture di un ateneo).

– Intervento non erogato. Si può ipotizzare che in qualche caso potrebbe trattarsi di un valore mancante.

TAB. 12. *Indicatori di copertura e generosità relativi alle borse di studio erogate dalle Aziende per il diritto allo studio in Emilia-Romagna dall'a.a. 2000-01 all'a.a. 2006-07 (manca il 2001-02) (valori percentuali e in euro)*

	% idonei su domande	% erogate su idonei	Borsa media in €
Arstud BO			
2000-01	60,5	89,4	3.307
2002-03	87,1	93,0	3.401
2003-04	86,7	85,8	3.187
2004-05	85,5	85,4	3.067
2005-06	84,9	85,2	3.094
2006-07	85,9	95,8	2.800
Arestud MO-RE			
2000-01	55,6	100,0	2.195
2002-03	70,6	72,0	2.750
2003-04	65,7	74,0	2.644
2004-05	65,6	76,2	3.825
2005-06	63,7	75,0	3.173
2006-07	65,0	81,6	3.013
Arsdu FE			
2000-01	65,9	61,9	2.230
2002-03	74,3	61,1	2.916
2003-04	67,8	71,1	2.652
2004-05	69,1	100,0	2.814
2005-06	69,7	87,4	2.849
2006-07	67,9	89,0	2.682
Adsu PR			
2000-01	71,0	100,0	3.222
2002-03	72,4	91,6	3.239
2003-04	63,1	98,0	3.026
2004-05	68,6	97,3	3.598
2005-06	65,6	85,8	3.776
2006-07	64,4	82,1	3.348

Fonte: Nostre elaborazioni di dati MUR, Banca dati del Diritto allo studio.

residuale altro. A Ferrara sono stati ampliati gli interventi a sostegno dei disabili (nel 2006-07 sono pari all'1,4% rispetto allo 0,4% del 2000-01) ed incominciano ad essere erogati prestiti d'onore (nel 2006-07 sono pari allo 0,6%) ⁽⁹⁾.

(9) Nella tabella 10 sono entrambi compresi nella voce "altro".

Passando alla copertura e alla generosità degli interventi, i dati relativi alle borse di studio confermano la relazione inversa già evidenziata nel precedente paragrafo. A Bologna, alla tendenza verso una maggiore copertura che si è verificata nell'arco temporale considerato si è accompagnata una riduzione dell'importo medio delle borse di studio (tab. 12), mentre il contrario è avvenuto a Modena e Reggio Emilia e a Parma. A Ferrara l'andamento è più irregolare.

5. Conclusioni

Gli interventi a sostegno del diritto allo studio per l'istruzione terziaria presentano un elevato grado di differenziazione sia a livello territoriale che di ateneo.

L'Emilia-Romagna si caratterizza come una Regione che presenta un grado di diversificazione che può essere definito medio. Prevalgono misure piuttosto tradizionali come la concessione di borse di studio, che è decisamente la più consistente, e di posti alloggio.

Il confronto nel periodo considerato (dall'anno accademico 2000-01 al 2006-07) mostra come negli ultimi anni in Emilia-Romagna all'aumento di interventi dal punto di vista quantitativo si sia accompagnata una maggiore diversificazione. Come in tutte le altre Regioni italiane, irrilevanti sono i prestiti d'onore, a differenza di altri paesi europei e non, dove per il finanziamento dell'istruzione superiore viene utilizzata una combinazione di borse di studio e di prestiti d'onore, e gli interventi a sostegno della mobilità internazionale. La diversificazione, quindi, non sembra intaccare un modello di intervento a sostegno del diritto allo studio di tipo tradizionale. Va precisato che l'accezione tradizionale non va intesa in senso negativo. Le borse di studio e i posti alloggio rispondono, infatti, a bisogni primari degli studenti universitari.

Parlare di modello regionale rischia di essere semplicistico tenuto conto delle differenze che esistono anche fra gli atenei

presenti in Emilia-Romagna e nell'azione delle quattro Aziende per il diritto allo studio (prima della riunificazione in ER.Go.). Esse riguardano non solo gli interventi erogati, i cambiamenti nel tempo, la gestione di alcuni servizi, ma soprattutto il rapporto fra generosità degli interventi e copertura. Dove è stata privilegiata la prima, la selettività è un po' più elevata. Si tratta di una tendenza riscontrata non solo in Emilia-Romagna, ma anche nelle altre Regioni italiane, e che porta ad ipotizzare che le Aziende per il diritto allo studio cerchino di svolgere la loro azione in campo sociale con un'attenzione per gli aspetti finanziari. D'altra parte, è importante che trovino un equilibrio fra equità e controllo della spesa. Tanto più che, come si è visto, un modello di sostegno dell'istruzione terziaria centrato sulle borse di studio tende a far ricadere gli oneri finanziari sulla collettività.

Documentazione

Presentazione della l.r. 27 luglio 2007, n. 15

*Paolo Lucchi**

Nelle aree più avanzate del mondo la società industriale ha ceduto il passo alla società dell'informazione e della conoscenza. Si tratta di un cambiamento radicale che comporta profonde implicazioni economiche, sociali e culturali.

I beni materiali, leva delle economie tradizionali della società fordista per come l'abbiamo conosciuta, consentono oramai limitate opportunità di sviluppo ed incontrano anche limiti di sostenibilità ambientale, che non possiamo permetterci di sottovalutare. D'altra parte, il valore economico della società oggi è generato in maniera sempre più consistente da beni di tipo immateriale.

Da questo punto di vista, i beni immateriali del sapere e della conoscenza sono divenuti i più preziosi – le principali leve dello sviluppo – ed è dunque necessario che essi siano “coltivati” dalle società che si pongono alti obiettivi di progresso economico e sociale. L'Unione europea ha risposto a questa sfida con la Strategia di Lisbona, varata nel marzo 2000 dal Consiglio europeo, che si è sostanziata in un piano di azione per trasformare l'Unione, entro il 2010, nell'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in modo da realizzare una crescita economica sostenibile, promuovere occupazione e coesione sociale. Si tratta di stimoli ambiziosi anche se, purtroppo, difficoltà di varia natura attraversate dall'Unione, economiche e politiche, ma non solo, inducono

() Consigliere regionale, componente della Commissione Turismo cultura scuola formazione lavoro sport Regione Emilia-Romagna.*

a ritenere che gli obiettivi individuati a Lisbona difficilmente saranno raggiunti pienamente.

Il ritmo rapido dei mutamenti in corso comporta implicazioni per tutte le nostre società, che le devono affrontare per rilanciare la sfida di Lisbona. Anche la Regione Emilia-Romagna ha attraversato, e sta attraversando, una fase di profonda trasformazione come quella che ha mutato, con un percorso *in itinere*, lo scenario internazionale e nazionale dei paesi più sviluppati.

Ciò ha riguardato sia il profilo economico e sociale della nostra Regione che quello culturale e tecnologico. Pensiamo, per esempio, alla diffusione delle ICT, all'internazionalizzazione ed a ciò che questi cambiamenti epocali produrranno in termini di rivisitazione dei rapporti personali e sociali.

È evidente che ciò ha comportato anche il mutamento di abitudini sociali, dinamiche economiche e culturali. È cambiata, più in generale, la domanda di servizi da parte degli abitanti dell'Emilia-Romagna. Il dibattito avviato in questi giorni sulle linee di indirizzo del nuovo PTR e i suoi obiettivi di qualificazione dei sistemi territoriali, internazionalizzazione delle imprese, sostenibilità ambientale e nascita di un nuovo welfare, si misura proprio con i mutamenti attraversati negli ultimi anni dalla nostra società e con le nuove sfide della globalizzazione.

In questo quadro, una coesa, competitiva e moderna società ha bisogno di robusti canali di formazione ed istruzione e di un forte investimento in ricerca e sviluppo. La scelta della Regione Emilia-Romagna è stata quella di puntare su una forte integrazione di questi sistemi. Adesso occorre fare in modo che questi canali possano rispondere alle sfide di una società all'interno della quale mutano esigenze, domande, abitudini, con l'esigenza non rinviabile di premiare merito e capacità dei giovani, anche attraverso forme di sostegno nuove e non tradizionali, adeguate alla nuova fase che stiamo vivendo.

È dunque opportuno ripensare la strategia del sistema regionale in materia di diritto allo studio – rivederne l'impianto normativo e l'assetto organizzativo – in modo da affrontare le

sfide della società della conoscenza, rispondere a nuove tipologie di domande, rafforzare il sostegno agli studenti meritevoli e bisognosi, promuovere un vasto sistema di opportunità per i giovani. La riforma del Titolo V della Costituzione offre nuove opportunità anche in materia di interventi a sostegno del diritto allo studio universitario, che devono essere sfruttate al meglio. La Regione, infatti, può oggi disciplinare l'ambito degli interventi per garantire il diritto allo studio dopo il diploma di scuola superiore, con il solo vincolo del rispetto dei relativi livelli essenziali di competenza dello Stato.

La legge "Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione" si basa appunto su una nuova idea di diritto allo studio, capace di raggiungere i seguenti obiettivi:

- 1) valorizzare il merito e dare risposte ai bisogni degli studenti;
- 2) qualificare, ampliare e diversificare servizi e interventi;
- 3) promuovere la compartecipazione interistituzionale e coinvolgere tutti gli attori del mondo dell'università;
- 4) razionalizzare le spese e ridurre sensibilmente i cosiddetti costi della politica, in modo da recuperare anche nuove risorse da investire in servizi e interventi.

Poiché la dimensione regionale consente un assetto organizzativo adeguato a perseguire gli obiettivi individuati, un'unica Azienda a livello regionale per il diritto agli studi superiori realizzerà e gestirà i servizi e gli interventi. Un'Azienda unica, ma con un'organizzazione articolata in una sede centrale e in più punti attivati sul territorio per servire le diverse sedi universitarie e, soprattutto, capace di salvaguardare le professionalità che in questi anni sono cresciute nelle quattro Aziende universitarie. Si tratta di un patrimonio di competenze che i lavoratori delle quattro Aziende portano in dote alla nuova Azienda unica e che è nostro interesse, e nostra volontà, valorizzare nel nuovo contesto aziendale.

Oltre alle considerazioni precedenti, si manifesta l'esigenza di adeguare le politiche della Regione ai cambiamenti inter-

venuti a livello normativo, in primo luogo la riforma Titolo V della Costituzione, ma anche la legge finanziaria 2007 che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, richiede alle Regioni l'adozione di disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi. E che fa particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative.

Non va poi sottovalutato come lo scenario intorno a noi sia mutato profondamente negli oltre 10 anni di attuazione della legge regionale n. 50/96 sul Diritto allo studio universitario.

Basti pensare alle trasformazioni indotte dall'ampliamento dell'Unione europea, dalla diffusione delle ICT, dal fenomeno della apertura dei mercati e della mobilità transnazionale.

La legge consente inoltre di semplificare e rendere più uniformi i processi decisionali e le procedure di concessione di benefici e servizi. E ciò per attribuire i sostegni di natura economica a tutti gli aventi diritto attraverso condizioni di maggiore omogeneità. Si fonda su una nuova idea di diritto allo studio che, nel confermare quanto previsto dalla Costituzione – rimuovere gli ostacoli che possono impedire il raggiungimento dei più alti livelli di studio – si amplia e si innova, sia per quanto riguarda la gamma delle opportunità, sia per quanto attiene i destinatari degli interventi.

Sostenere i giovani affinché frequentino i più alti gradi dell'istruzione significa investire nello sviluppo dell'Emilia-Romagna. Nella definizione e creazione del sistema regionale dei supporti allo studio, tale principio diventa ancora più vero, tenuto conto della rilevante offerta formativa in ogni grado dell'istruzione presente sul territorio regionale, che si accompagna ad una forte e qualificata offerta di formazione professionale.

Da questo punto di vista, cogliere ed impiegare al meglio

il prodotto di conoscenze del sistema universitario, e più in generale dell'alta formazione regionale, può produrre valore aggiunto strategico allo sviluppo ed alla competitività del territorio regionale. E ciò attraverso il raccordo tra il sistema dei servizi allo studio e gli altri sistemi di intervento regionale, consapevoli, come siamo, di come, in una logica di integrazione delle politiche e dei soggetti interessati, sia possibile formulare un'organica offerta di opportunità.

Una strategia per il diritto allo studio intesa come politica di investimento per lo sviluppo, rende inoltre possibile aggregare ed attrarre interesse da parte di altri soggetti, non solo istituzionali, convogliando sul diritto allo studio nuove risorse, oltre a quelle tradizionali, che permettano ulteriori linee di intervento.

Per corrispondere a tale, nuova accezione del diritto allo studio, l'insieme degli interventi e dei servizi previsti nella legge regionale è quindi più ampio di quanto attivato nel quadro normativo antecedente la riforma del Titolo V della Costituzione.

Esso è costituito, in sostanza, da interventi economici di sostegno sociale (borse di studio e prestiti d'onore), altri interventi economici di incentivazione a progetti di sviluppo, misure di incentivazione all'internazionalizzazione della formazione, servizi abitativi e ristorativi, azioni di accompagnamento, servizi informativi agli studenti.

Anche le modalità di *governance*, all'interno della legge, sono coerentemente riviste: poiché la Regione decide di avviare una nuova stagione di intervento nell'ambito del diritto allo studio, assumendo direttamente la responsabilità di *governance*, le corrispondenti interrelazioni politico-istituzionali vengono ridisegnate in una logica di ampia partecipazione e collaborazione interistituzionale.

I soggetti che sono chiamati ad interagire sono, da un lato, le Università ed i Comuni sedi di ateneo, anch'essi titolari di competenze in materia diritto allo studio, dall'altro gli studenti che, nell'accezione nuova del diritto allo studio, vengono va-

lorizzati come “risorsa” e non solo interpretati riduttivamente come “costo”.

Per le relazioni con le Università la legge regionale codifica la scelta di non istituire un organismo nuovo, ma di operare in seno alla Conferenza permanente per i rapporti fra Regione e Università, istituita ai sensi dell’art. 53 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6, ove è specificamente prevista la possibilità di stipulare accordi su tematiche di interesse comune, come l’accoglienza e l’azione di sostegno a chi si forma presso le istituzioni universitarie e dell’alta formazione dell’Emilia-Romagna.

Per le relazioni con i Comuni viene istituita la Conferenza regionale dei Comuni sedi di ateneo, con funzioni consultive, di confronto e collaborazione istituzionale con la Regione sugli aspetti più significativi della materia. La Conferenza è chiamata, in particolare, ad esprimere pareri sugli atti di programmazione.

Per le relazioni con gli studenti viene istituita la Consulta regionale degli studenti, composta di 21 studenti indicati dai Consigli studenteschi delle rispettive istituzioni di livello universitario, garantendo così adeguata rappresentanza a tutte le sedi, con particolare riguardo per i Poli universitari della Romagna.

Alla Consulta viene attribuito un ruolo attivo nei processi decisionali regionali. Essa partecipa, infatti, alla formulazione degli atti fondamentali della Regione, esprimendo parere obbligatorio sugli stessi ed avanzando proposte e progetti; al tempo stesso, può acquisire tutti i dati e le informazioni utili alla valutazione sull’impatto delle innovazioni introdotte con la legge regionale.

A conferma dell’intento di garantire ampio coinvolgimento della componente studentesca, richiamandone al contempo la responsabilizzazione, la Consulta regionale degli studenti esprime un membro del Consiglio di amministrazione dell’Azienda regionale di gestione.

Il piano triennale degli interventi e dei servizi, approvato dal-

l'Assemblea legislativa, rappresenta il provvedimento cardine per il sistema e individua gli obiettivi, le priorità e le azioni per lo sviluppo del diritto agli studi superiori in Emilia-Romagna, sul quale vanno raccolti i pareri ed i contributi degli organismi citati. Nel rispetto ed in attuazione del piano, la Giunta approva gli atti che definiscono le condizioni per dare concretezza alle azioni previste dalla legge regionale e promuove, in seno alla citata Conferenza permanente per i rapporti Regione-Università, la sottoscrizione di accordi per la messa in rete e l'integrazione dei rispettivi interventi in materia.

L'attuazione e la gestione degli interventi e dei servizi è affidata all'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori che rappresenta l'assetto organizzativo più adeguato a corrispondere efficacemente alle finalità ed alle esigenze evidenziate, non ultima quella della razionalizzazione della spesa, anche al fine di incrementare le risorse disponibili. Un'Azienda unica, ma che non disperda il patrimonio di competenze acquisito dalle attuali Aziende e che abbia un'organizzazione articolata in una sede centrale e in più punti sul territorio per servire le diverse sedi di insediamento universitario, garantendo agli studenti condizioni di accesso ai benefici e ai servizi più efficienti e, soprattutto, più uniformi. L'unitarietà dell'assetto organizzativo è garantita dagli organi (un Presidente ed un Consiglio di amministrazione composto di cinque membri), da un unico bilancio e da un'unitaria funzione di programmazione.

La struttura centrale dell'Azienda sarà, in sostanza, chiamata a svolgere le funzioni di staff e di supporto alla produzione dei vari servizi (quali ad esempio la gestione del personale, la progettazione edilizia, la gestione del patrimonio, ecc.), nonché le funzioni di predisposizione e gestione dei bandi di concorso per l'accesso ai benefici, la determinazione delle tariffe per l'accesso ai servizi, con possibili diversificazioni a livello locale, la stipula di accordi e convenzioni con altri soggetti, la progettazione e predisposizione del servizio informativo per gli studenti.

Siamo, quindi, a mio parere, in presenza di una legge per-

fettamente integrata con le politiche di sviluppo della nostra Regione, in grado di favorire un rapporto virtuoso con il mondo del sapere emiliano-romagnolo e di far misurare la nostra società regionale con i profondi cambiamenti avvenuti ed in essere. Una legge regionale, in sintesi, utile e particolarmente avanzata.

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 15
“Sistema regionale integrato di interventi
e servizi per il diritto allo studio
universitario e l’alta formazione”*

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - *Finalità*
- Art. 2 - *Destinatari degli interventi*
- Art. 3 - *Tipologie d’intervento*
- Art. 4 - *Programmazione regionale*
- Art. 5 - *Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria*
- Art. 6 - *Consulta regionale degli studenti*
- Art. 7 - *Partecipazione agli organi consultivi*

CAPO II - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

- Art. 8 - *Sportello unico per lo studente*
- Art. 9 - *Servizi di accompagnamento*

CAPO III - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

- Art. 10 - *Borse di studio*
- Art. 11 - *Prestiti*
- Art. 12 - *Assegni formativi*
- Art. 13 - *Contributi*

CAPO IV - I SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA

- Art. 14 - *Servizio abitativo*
- Art. 15 - *Edilizia universitaria*
- Art. 16 - *Servizio di ristorazione*

CAPO V - CONTROLLI, SANZIONI, RECUPERO CREDITI

- Art. 17 - *Controlli e sanzioni*
- Art. 18 - *Recupero crediti*

CAPO VI - L’AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI

- Art. 19 - *L’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori*
- Art. 20 - *Organi dell’Azienda*

(*) Pubblicata nel BUR n. 110 del 27 luglio 2007. Testo non ufficiale.

- Art. 21 - *Compensi*
- Art. 22 - *Approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda*
- Art. 23 - *Personale*
- Art. 24 - *Patrimonio*
- Art. 25 - *Mezzi finanziari*
- Art. 26 - *Bilancio*
- Art. 27 - *Gestione economica*

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 28 - *Clausola valutativa*
- Art. 29 - *Disposizioni transitorie*
- Art. 30 - *Modifiche alla legge regionale n. 18 del 1996*
- Art. 31 - *Abrogazioni*

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna, al fine di concorrere allo sviluppo e alla qualità sociale della comunità regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 1 dello Statuto, degli articoli 3 e 34 della Costituzione e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali definiti a livello nazionale, promuove e disciplina un sistema integrato di servizi ed interventi volto a rendere effettivo il diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione, del sapere e delle competenze ed a garantire l'uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale, specificatamente mirato a:

a) favorire e promuovere, in condizioni di pari opportunità, il conseguimento dei più alti livelli formativi, con particolare attenzione per i capaci e meritevoli, ancorché privi o carenti di mezzi;

b) favorire e promuovere, in raccordo con le istituzioni universitarie, gli enti di ricerca e gli enti economici, l'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e professionali;

c) elevare quantitativamente e qualitativamente gli esiti posi-

tivi della formazione superiore, della ricerca e dell'occupazione in ambito regionale, d'intesa con Università, enti locali, enti economici e parti sociali;

d) promuovere un sistema informativo di supporto nella scelta delle opportunità in materia di istruzione universitaria e di alta formazione, compresa la formazione per la ricerca;

e) favorire la positiva integrazione tra popolazione studentesca, in particolare non residente, e comunità locali, promuovendo un ampio e diversificato sistema di accoglienza in raccordo con gli enti locali.

Art. 2

Destinatari degli interventi

1. Hanno diritto di usufruire dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge indipendentemente dallo Stato o Regione di provenienza:

a) studenti iscritti alle Università, agli Istituti universitari, agli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), nonché agli Istituti superiori di grado universitario, con sede in Emilia-Romagna;

b) neolaureati presso gli istituti di cui alla lettera a) inseriti in progetti di ricerca, in progetti di mobilità internazionale e in progetti di inserimento lavorativo;

c) studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale con finalità formativa o lavorativa e in programmi di ricerca che si svolgano nel territorio dell'Emilia-Romagna;

d) ricercatori e professori provenienti da altre Università o istituti di ricerca italiani o stranieri nell'ambito di accordi e collaborazioni internazionali con le Università e gli enti di ricerca aventi sede in Emilia-Romagna.

Art. 3
Tipologie d'intervento

1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 mediante:

a) interventi di sostegno economico, attribuibili per concorso, per prestiti, borse di studio, assegni formativi e altri contributi;

b) servizi di sostegno e accompagnamento alle attività di studio, alle attività di ricerca, alla mobilità internazionale e all'inserimento e sviluppo professionale;

c) interventi di edilizia finalizzati ai servizi per l'accoglienza;

d) attività di documentazione e ricerca, di analisi e monitoraggio.

Art. 4
Programmazione regionale

1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano regionale degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge.

2. Il piano, di norma triennale, indica gli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria, nonché le azioni e gli strumenti necessari.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e Relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), promuove la stipula di accordi e intese con le Università per la creazione della rete integrata degli interventi e dei servizi per lo studio e la ricerca.

4. La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, approva:

a) gli standard minimi di qualità dei servizi;

b) i criteri per la determinazione da parte dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 19,

di seguito denominata Azienda, dei requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi e dei servizi attribuibili per concorso, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito;

c) i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei sostegni economici;

d) i criteri per perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione di servizi e di interventi di sostegno economico;

e) i criteri di accreditamento dei soggetti interessati ad entrare a far parte del sistema abitativo regionale;

f) gli standard a cui devono corrispondere le strutture immobiliari per le quali sia richiesto l'accesso alle agevolazioni, previste dalla legge statale o regionale, riservate allo sviluppo e alla conservazione del patrimonio destinato ai servizi abitativi, con particolare riferimento agli standard relativi alla sicurezza, al risparmio energetico e alla tutela ambientale ai sensi della normativa nazionale e regionale;

g) i criteri e le modalità, in conformità ai principi di equilibrio economico-finanziario, riguardanti l'accensione di mutui e prestiti da parte dell'Azienda.

5. La Giunta regionale provvede ad accreditare, sulla base dei criteri di cui al comma 4, lettera e), i soggetti interessati ad entrare a far parte del sistema abitativo regionale.

6. La Giunta regionale assegna annualmente all'Azienda i finanziamenti stabiliti dalla legge di bilancio regionale e, con cadenza biennale, definisce il limite massimo di spesa per il personale.

7. Alle riunioni della Conferenza Regione-Università di cui al comma 3 partecipa, senza diritto di voto, il Presidente dell'Azienda, o un suo delegato, per le materie di cui alla presente legge.

Art. 5

Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria

1. È istituita la Conferenza regionale dei Comuni aventi sede universitaria, con funzioni consultive, di confronto e collaborazione istituzionale nelle materie di cui alla presente legge.

2. La Conferenza esprime parere in ordine al piano, nonché agli accordi e alle intese di cui all'articolo 4, commi 1 e 3.

3. La Conferenza è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da:

a) l'Assessore regionale competente per materia, che la presiede;

b) i Sindaci dei Comuni interessati o loro delegati.

4. Alle riunioni della Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria partecipa senza diritto di voto il Presidente dell'Azienda, o un suo delegato, e il Presidente, o un suo delegato, delle società di sostegno allo sviluppo universitario, partecipate dai Comuni, presenti sul territorio regionale.

5. Le funzioni di segreteria sono espletate dalla struttura regionale competente allo svolgimento delle funzioni di segreteria della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), che cura, altresì, il coordinamento fra i due organi.

Art. 6

Consulta regionale degli studenti

1. Al fine di garantire il coinvolgimento e l'effettiva partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge, con particolare riguardo alla verifica sull'impatto delle innovazioni introdotte, è istituita la Consulta regionale degli studenti, composta dagli studenti designati, fra i propri componenti, dai Consigli studenteschi delle Università e dagli equivalenti organi di rappresentanza studentesca degli altri Istituti di grado universitario.

2. La Consulta è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da ventuno membri: sette dell'Università di Bologna, garantendo un'adeguata rappresentanza dei poli universitari della Romagna, quattro dell'Università di Parma, tre dell'Università di Ferrara, tre dell'Università di Modena e Reggio Emilia, due delle Università di Piacenza, due degli altri Istituti di grado universitario con sede in Emilia-Romagna.

3. I membri della Consulta durano in carica due anni e decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza a uno degli organismi designanti di cui al comma 1. Possono essere rinnovati una sola volta.

4. Il funzionamento della Consulta è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla stessa. La Consulta elegge al proprio interno il Presidente.

5. La Consulta svolge le seguenti funzioni:

a) esprime parere obbligatorio e formula proposte in merito al piano regionale degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1;

b) esprime pareri in merito agli atti di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a), b) e c);

c) acquisisce dall'Azienda dati e informazioni utili per la formulazione di valutazioni e proposte migliorative della qualità dei servizi offerti.

6. Ai componenti della Consulta è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni in cui vengono espressi i pareri di cui al comma 5, lettere a) e b), il cui importo è stabilito dalla Giunta regionale e comunque nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo previsti in sede di approvazione della legge di bilancio regionale.

Art. 7

Partecipazione agli organi consultivi

1. La partecipazione agli organi consultivi previsti dalla presente legge è senza oneri per la Regione, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 6, comma 6.

CAPO II

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

Art. 8

Sportello unico per lo studente

1. Lo Sportello unico per lo studente, attivato presso ciascuna sede universitaria centrale o decentrata o sede d'Istituti

dell'alta formazione artistica e musicale o di altri Istituti di grado universitario, raccoglie ed integra le informazioni e i servizi offerti dalla pluralità di soggetti pubblici e privati.

2. Lo Sportello unico fornisce:

a) informazioni sulle condizioni e agevolazioni per l'accesso all'offerta formativa di grado universitario e dell'alta formazione, a livello regionale, nazionale e internazionale;

b) facilitazione all'accesso ai dati informativi e ai servizi per il lavoro fruibili sulle reti dedicate a livello regionale, nazionale e internazionale;

c) facilitazione all'accesso alle informazioni e ai servizi per studenti disabili;

d) facilitazione all'accesso alle informazioni e servizi per stranieri;

e) servizi interattivi su rete telematica per l'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili necessarie per la fruizione degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge.

Art. 9

Servizi di accompagnamento

1. Al fine di garantire la piena partecipazione alle attività formative e facilitare la transizione dallo studio al lavoro sono realizzati servizi:

a) di sostegno e assistenza per studenti disabili, diversificati in funzione della disabilità e in raccordo con le competenze di altri soggetti istituzionali;

b) di supporto alla definizione e alla realizzazione di piani individuali di sviluppo formativo e professionale;

c) di promozione e attivazione di esperienze d'incontro con il mondo del lavoro, con particolare riferimento a misure di orientamento;

d) di sostegno alla partecipazione a percorsi accademico-formativi connessi a specifici obiettivi di sviluppo regionale.

CAPO III

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 10

Borse di studio

1. La borsa di studio è una provvidenza resa in denaro o servizi, riservata agli studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi, in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore della Regione.

2. La borsa di studio è attribuita tramite concorso e limitatamente alla frequenza, per la prima volta, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione e dei corrispondenti titoli accademici rilasciati dagli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale e dagli altri Istituti di grado universitario.

3. I bandi di concorso pubblicati annualmente dall'Azienda indicano i requisiti di merito necessari per il mantenimento della borsa di studio in ogni anno accademico, nonché le condizioni, le modalità e i tempi di eventuale restituzione all'Azienda stessa.

4. La borsa di studio non è cumulabile con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche o private. Resta ferma la facoltà di opzione da parte degli interessati.

5. La borsa di studio è cumulabile con i prestiti di cui all'articolo 11, comma 3, e con i contributi integrativi di cui all'articolo 13, comma 1, lettere *b*) e *c*), nonché con le borse dei programmi di mobilità internazionale.

Art. 11

Prestiti

1. Agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione, nonché ai corsi degli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale e degli altri Istituti di grado univer-

sitario che rilasciano corrispondenti titoli accademici, in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore della Regione, vengono concessi prestiti, tramite concorso. L'Azienda costituisce e gestisce un fondo di rotazione per la concessione dei prestiti di cui al presente comma.

2. Il prestito di cui al comma 1 deve essere restituito, senza interessi, entro il termine massimo di un anno dall'accertamento della perdita dei requisiti di merito, secondo modalità definite dai bandi di concorso. Per studenti meritevoli ai sensi dell'articolo 10, comma 1, che risultino privi o carenti di mezzi, il prestito è a fondo perduto.

3. L'Azienda attiva, altresì, convenzioni con istituti di credito per la concessione di ulteriori prestiti, anche per favorire la mobilità internazionale, erogabili, tramite concorso, ai destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*).

4. I prestiti di cui al comma 3 sono cumulabili con le borse di studio, gli assegni formativi e i contributi di cui alla presente legge.

Art. 12

Assegni formativi

1. Gli assegni formativi costituiscono un concorso economico per ridurre i costi d'iscrizione e frequenza a master e a percorsi di alta formazione e specializzazione.

2. Gli assegni formativi sono attribuiti per una sola volta nel corso degli studi e tramite concorso.

3. Gli assegni formativi sono cumulabili con i prestiti di cui all'articolo 11, comma 3, e con i contributi integrativi di cui all'articolo 13, comma 1, lettere *b*) e *c*).

Art. 13

Contributi

1. I contributi, attribuibili per concorso, sono:

- a) contributi per la partecipazione a percorsi accademico-formativi connessi a specifici obiettivi di sviluppo regionale;
- b) contributi integrativi della borsa di studio e degli assegni formativi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale;
- c) contributi integrativi della borsa di studio e degli assegni formativi per studenti disabili;
- d) contributi per studenti che, per eccezionali e comprovati motivi, abbiano registrato un ritardo nel raggiungimento dei requisiti di merito.

2. I contributi sono concessi una sola volta nel corso degli studi, fatta eccezione per i contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, che possono essere concessi una sola volta per ciascun livello di corso di studi.

CAPO IV

I SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA

Art. 14

Servizio abitativo

1. Il servizio abitativo è finalizzato a garantire la partecipazione alle attività formative e di ricerca dell'Università e degli altri Istituti di cui all'articolo 2 e a favorire la mobilità e lo scambio internazionale.

2. Il servizio abitativo è rivolto a tutti i destinatari di cui all'articolo 2 ed è prioritariamente riservato, tramite concorso, a quelli previsti dallo stesso articolo 2, comma 1, lettera a).

3. Il servizio abitativo si caratterizza per ampiezza di tipologie e soluzioni, nonché di diffusione territoriale, in funzione della differenziazione e diversificazione della domanda espressa dai destinatari di cui all'articolo 2.

4. Il servizio abitativo è costituito dall'offerta dell'Azienda e dall'offerta delle Università e di altri soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 4, comma 4.

5. Attraverso punti informativi unificati, distinti per ambiti

provinciali, i soggetti gestori di cui al comma 4 rendono pubbliche le modalità di utilizzo del servizio e la partecipazione degli utenti ai costi.

Art. 15

Edilizia universitaria

1. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 4, la Regione, nel rispetto dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)) promuove la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedano l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, anche in integrazione con la normativa in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizia residenziale pubblica.

2. La Giunta regionale assegna all'Azienda in via prioritaria, nonché a soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera e), a norma di quanto previsto dalla legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29 (Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, di Comuni, Comunità montane, Consorzi di enti locali) i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 16

Servizio di ristorazione

1. Il servizio di ristorazione è organizzato in modo da garantire la diffusione dell'offerta ed un'ampia gamma di tipologie ristorative.

2. L'Azienda stabilisce le modalità di utilizzazione del servizio, nonché la partecipazione degli utenti al costo del servizio, al fine di garantire l'economicità della gestione.

CAPO V

CONTROLLI, SANZIONI, RECUPERO CREDITI

Art. 17

Controlli e sanzioni

1. Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi attribuibili tramite concorso, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'eventuale domicilio presso la sede degli studi frequentata, sono presentate avvalendosi della facoltà di presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

2. L'Azienda esercita la funzione di accertamento e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, direttamente e d'intesa con le strutture dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza. A tal fine l'Azienda può usare il metodo della verifica con controlli a campione, che interessino annualmente almeno il 20 per cento degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi a concorso. Nell'espletamento di tali controlli l'Azienda può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità, che comunque non siano tali da incidere sull'accesso ai benefici e sull'entità degli stessi, così come previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

3. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire degli interventi e dei servizi della presente legge, è soggetto ad una

sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma d'importo doppio rispetto a quella percepita, in denaro o servizi, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

4. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 è di competenza dell'Azienda, nel rispetto delle disposizioni normative di cui alla legge regionale riguardante la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

Art. 18
Recupero crediti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, gli studenti sono tenuti alla restituzione di quanto riscosso in denaro e servizi in tutti i casi di revoca dei benefici disciplinati dai bandi di concorso.

2. L'Azienda disciplina nei bandi di concorso i tempi e le modalità di restituzione. Nel caso di mancata restituzione entro la scadenza, gli studenti sono tenuti al pagamento degli interessi legali e moratori, che maturano a far data dalla scadenza fissata dall'Azienda per la restituzione.

3. I debiti degli studenti di cui al presente articolo non vengono richiesti agli eredi.

CAPO VI

L'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI

Art. 19
L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori

1. È istituita l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

2. L'Azienda provvede a:

a) definire annualmente, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, i requisiti per l'accesso ai servizi e agli interventi e il sistema tariffario riferito ai diversi servizi e approvare i relativi bandi di concorso;

b) stabilire, sulla base delle disponibilità finanziarie, l'ammontare annuale degli interventi di sostegno economico accessibili tramite concorso;

c) esercitare funzioni di accertamento e controllo e comminare le sanzioni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17;

d) recuperare i crediti maturati a seguito della revoca degli interventi di cui alla presente legge ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18;

e) gestire i servizi e gli interventi di cui alla presente legge secondo criteri di economicità;

f) costituire e gestire il fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 1, e provvedere al recupero dei prestiti concessi con tale fondo, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 11, comma 2;

g) assumere iniziative volte all'acquisizione di nuove risorse da destinare ai servizi e agli interventi di cui alla presente legge;

h) svolgere secondo criteri di economicità, nell'ambito degli interventi di cui alla presente legge, le proprie prestazioni anche in rapporto convenzionale con soggetti pubblici o privati.

3. L'Azienda partecipa al sistema informativo regionale (SIR) e al sistema regionale di negoziazione telematica ai sensi della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione).

4. L'Azienda svolge le proprie attività anche mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati operanti negli ambiti della presente legge, secondo il principio di sussidiarietà.

5. Il funzionamento dell'Azienda, ivi compreso il regolamento di organizzazione, le articolazioni territoriali e le com-

petenze degli organi di cui all'articolo 20 sono disciplinati dallo statuto interno adottato dal consiglio d'amministrazione.

6. Per la rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio l'Azienda si avvale dell'Avvocatura dello Stato o della competente struttura della Regione Emilia-Romagna.

Art. 20
Organi dell'Azienda

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) il Presidente;
- b) il consiglio d'amministrazione;
- c) il collegio dei revisori.

2. Il consiglio d'amministrazione è composto dal Presidente e da cinque consiglieri. Dura in carica fino a sei mesi dopo l'inizio di ogni legislatura regionale. Nelle deliberazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. La Consulta regionale degli studenti, di cui all'articolo 6, elegge al proprio interno un rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'Azienda.

4. Il Presidente e i componenti del consiglio d'amministrazione, fatta eccezione per il componente di cui al comma 3, sono nominati dalla Giunta regionale, previa intesa in sede di Conferenza Regione-Università di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2004, e sono scelti tra persone di comprovata e specifica esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici e strutture private.

5. Il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). Dura in carica quattro anni.

6. Il consiglio d'amministrazione nomina il direttore dell'Azienda, i cui compiti sono disciplinati dallo statuto.

Art. 21
Compensi

1. Al Presidente ed agli altri componenti del consiglio d'amministrazione spetta un compenso onnicomprensivo nella misura stabilita dalla normativa regionale in materia di compensi e rimborsi a favore di componenti di organi di enti ed aziende regionali.

2. Il Presidente può conferire ai componenti del consiglio d'amministrazione una specifica delega per la quale è previsto un compenso onnicomprensivo non superiore al 45 per cento di quello previsto per il Presidente stesso.

3. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 88 del 1992.

4. Ai componenti degli organi dell'Azienda è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro mandato.

Art. 22
Approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

- a) statuto;
- b) regolamento di contabilità e dei contratti;
- c) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale per il recepimento delle chiusure definitive dei conti dell'esercizio precedente;
- d) dotazione organica e sue variazioni;
- e) alienazione e acquisto di immobili;
- f) accensione di mutui e prestiti.

2. La Giunta approva gli atti di cui al comma 1 entro trenta giorni dal ricevimento da parte della direzione generale regionale competente per materia. Tali atti divengono esecutivi se la Giunta non li approva alla scadenza del suddetto termine.

Art. 23
Personale

1. L'Azienda dispone di personale proprio.
2. L'Azienda adotta la dotazione organica e assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa di cui all'articolo 4, comma 6, e con le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva.

Art. 24
Patrimonio

1. L'Azienda dispone di un proprio patrimonio formato da diritti, beni mobili e immobili.
2. Il patrimonio dell'Azienda è costituito, altresì, da beni mobili e immobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità e legati.
3. Il ricavato della vendita di beni immobili è vincolato al reimpiego per spese in conto capitale.
4. L'Azienda è autorizzata, secondo principi di trasparenza ed imparzialità, a realizzare interventi di natura patrimoniale anche su beni immobiliari di proprietà di terzi, purché l'intervento sia realizzato con vincolo di destinazione del bene ai servizi di cui alla presente legge.
5. L'Azienda determina la durata del vincolo di destinazione di cui al comma 4, prevedendo un limite minimo di dieci anni elevabile, sulla base della natura dell'intervento e dell'importo della spesa.

Art. 25
Mezzi finanziari

1. L'Azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:
 - a) finanziamento annuo della Regione;
 - b) finanziamenti derivanti dal gettito della tassa regionale di

cui alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 18 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), destinati all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti;

c) finanziamenti nazionali o comunitari vincolati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;

d) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;

e) proventi derivanti dalla prestazione di servizi e da attività ed introiti provenienti a qualunque titolo dalla gestione del proprio patrimonio, nonché proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio stesso;

f) donazioni, eredità, legati;

g) entrate derivanti da mutui e prestiti.

Art. 26 *Bilancio*

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio annuale di previsione, di competenza e di cassa, deve presentare il pareggio finanziario. Esso è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quello della spesa e dal quadro riassuntivo finale e deve essere adottato dal consiglio d'amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

3. Il bilancio è corredato da un bilancio pluriennale, riferito ad un arco temporale pari a quello del bilancio pluriennale della Regione, e deve essere redatto in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Qualora il bilancio di previsione non sia stato deliberato dal consiglio d'amministrazione entro il 31 dicembre, è autorizzato l'esercizio provvisorio per un massimo di quattro mesi, sulla base dell'ultimo bilancio approvato. L'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio.

5. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno

e di pagamento frazionati in dodicesimi, di cui all'articolo 25 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), nonché delle spese riferite all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti, la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza limitazione.

6. Qualora il bilancio sia stato deliberato dal consiglio d'amministrazione entro il 31 dicembre, ma non ancora approvato dalla Giunta regionale, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio. Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui al comma 5.

7. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni normative regionali, nonché le norme e le regole comunitarie e statali applicabili alla Regione in materia di contabilità.

Art. 27

Gestione economica

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante l'adozione del rendiconto annuale, costituito dal conto finanziario consuntivo e dal conto del patrimonio.

2. Al conto consuntivo è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio ed intervento, in relazione agli obiettivi contenuti nel programma degli interventi e nel bilancio annuale di previsione.

3. Il rendiconto annuale è deliberato dal consiglio d'amministrazione entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.

4. Ai fini dell'attività di pianificazione e controllo l'Azienda adotta, inoltre, la contabilità analitica e un sistema di controllo di gestione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

*Art. 28**Clausola valutativa*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa conseguiti nel favorire l'accesso agli studi universitari e a percorsi di alta formazione.

2. A tal fine, con cadenza triennale e comunque contestualmente all'approvazione del piano di cui all'articolo 4, comma 1, la Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione che offra risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali sono le tipologie dei beneficiari dei diversi interventi di sostegno economico previsti al capo III e in che misura tali interventi rispondono ai bisogni degli studenti, facilitandone l'accesso e la permanenza agli studi;

b) quali iniziative sono state adottate al fine di aumentare la mobilità internazionale di studenti, ricercatori e docenti e quali sono stati i risultati;

c) in che misura i servizi per l'accoglienza, previsti al capo IV, sono stati in grado di soddisfare, in termini di quantità, qualità e costi, gli standard approvati dalla Giunta regionale, nonché le esigenze abitative e di ristorazione degli studenti universitari, e quali sono gli eventuali aspetti da migliorare.

3. Entro due anni dall'approvazione della legge, la Giunta regionale presenta, inoltre, alla commissione assembleare competente una relazione che descrive gli esiti derivanti dall'istituzione dell'Azienda, in termini di miglioramento nell'organizzazione e nella gestione delle risorse.

4. L'Assemblea legislativa, previo esame della commissione assembleare competente, discute le relazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. La Commissione assembleare competente, in ordine alle

attività di controllo e valutazione previste dal presente articolo, può procedere ad audizioni degli organi consultivi di cui agli articoli 5 e 6 e di altri osservatori qualificati.

6. Per svolgere le attività di controllo e valutazione previste ai commi 1, 2, 3 e 4 sono stanziati adeguate risorse finanziarie.

Art. 29

Disposizioni transitorie

1. L'Azienda è costituita a far data dal 1 ottobre 2007. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2007, nomina gli organi dell'Azienda.

2. L'Azienda, entro il 31 ottobre 2007, adotta lo statuto e il regolamento di contabilità e dei contratti e nomina il direttore. L'Azienda, fino al 31 dicembre 2007, per l'espletamento dei propri compiti utilizza, mediante l'istituto dell'avvalimento, le strutture e il personale delle aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma di cui alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50 (Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della l.r. 19 ottobre 1990, n. 46 e della l.r. 19 luglio 1991, n. 20).

3. Dal 1 novembre al 31 dicembre 2007 le aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma compiono solo attività rientranti nell'ordinaria amministrazione. Tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possono essere adottati solo previa approvazione dell'Azienda.

4. Le aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma effettuano, per quanto di rispettiva pertinenza, la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi, della consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché dei rapporti di lavoro in essere. L'atto di ricognizione al 31 dicembre 2007 deve essere deliberato e certificato dall'organo di revisione di ciascuna Azienda.

5. Le aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma sono soppresse il 31 dicembre 2007.

6. L'Azienda subentra nella titolarità dei rapporti di lavoro e di tutti i rapporti attivi e passivi, nella proprietà del patrimonio mobiliare e immobiliare delle aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma a decorrere dal 1 gennaio 2008.

7. La durata in carica dei Presidenti delle aziende di Bologna e di Ferrara è prorogata al 31 dicembre 2007.

8. Per la nomina del Presidente e dei componenti del consiglio d'amministrazione dell'Azienda, fatta eccezione per il componente di cui all'articolo 20, comma 3, non trova applicazione, fino al 31 dicembre 2007, il divieto di cumulo di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).

9. Fino all'approvazione del piano regionale degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 4 continua ad applicarsi il programma regionale per il diritto allo studio universitario relativo agli anni accademici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, approvato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 50 del 1996.

Art. 30

Modifiche alla legge regionale n. 18 del 1996

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 18 del 1996 è sostituito dal seguente:

“3. L'ente rimborsa d'ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi dei commi 1 e 2”.

2. L'articolo 9 della legge regionale n. 18 del 1996 è abrogato.

3. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 1996 è sostituito dal seguente:

“1. Entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive l'ente comunica alla Regione:

a) il numero degli idonei nelle graduatorie per l'assegnazio-

ne delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni, e la spesa complessiva necessaria a darvi copertura;

b) il numero degli esoneri concessi”.

4. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 1996 è sostituito dal seguente:

“2. Entro il termine di cui al comma 1, ove sia stata attivata la delega alla riscossione di cui all'art. 6, l'ente comunica inoltre alla Regione il numero di borse di studio di competenza regionale e di prestiti d'onore che, espletati gli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 8, possono essere assegnati sulla base delle somme trasferite dalle Università ai sensi del comma 4 dello stesso art. 6 .

5. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 1996 sono abrogati.

Art. 31 Abrogazioni

1. La legge regionale n. 50 del 1996 è abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2008.

2. La legge regionale 8 settembre 1981, n. 36 (Piano poliennale di finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario) è abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2008.